

Piano Strutturale Intercomunale



Contributi avvio del procedimento

N. 1

San Vincenzo

Mittente: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto:

Verifica di assoggettabilità alla VAS - Richiesta contributi procedura di VAS ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010, in relazione alla formazione del piano strutturale intercomunale.

Testo contributo

Con riferimento alla Vostra lettera del 07/01/2020 relativa all'oggetto a noi pervenuta in pari data, facciamo presente che nel caso in cui, in futuro, si dovesse presentare, da parte Vostra, la necessità di procedere ad operazioni di scavo dovrete richiedere, preventivamente e ogni volta, puntuale richiesta di segnalazione dei nostri sottoservizi. Richiamiamo infatti la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni. In tal caso dovrà inoltre essere Vostra cura eseguire i lavori di scavo con la massima cautela adottando tutte le precauzioni atte ad evitare contatti accidentali con parti in tensione. Relativamente alle nostre linee aeree facciamo presente che le stesse rappresentano un pericolo per coloro che lavorano in vicinanza. Richiamiamo, pertanto, la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute sempre nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:- sull'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;- sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;- sull'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette. Evidenziamo infine che qualora dovessero essere realizzate Vostre opere in particelle occupate dai nostri impianti dovrà essere formalizzata preventiva richiesta di spostamento impianti. cordiali saluti e-distribuzione spa

il responsabile Federico Selvatici

N. 2

San Vincenzo

Mittente :toscanaenergia@pec.it

Oggetto :

parere di competenza su formazione piano strutturale intercomunale, nei comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto

Testo Contributo: Facendo riferimento alla vostra richiesta pervenutaci con nostro protocollo 361 del 07/01/2020, e facendo riferimento alla documentazione progettuale inoltrata, con la presente

Piano Strutturale Intercomunale



prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano. Rimandiamo a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.

Toscana Energia
Distinti Saluti
il responsabile
Fabrizio Fiaschi

N.3
San Vincenzo
Mittente :aot-firenze@pec.terna.it

Oggetto:
FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DI CUI ALL'ART. 94 DELLA LRT. 65 DEL 10.11.2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI CUI ALL'ART. 17 DELLA LRT. 65/2014, ART. 23 DELLA LRT 10/2010 ED ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT. RICHIESTA CONTRIBUTI. Invio parere

Testo Contributo:
Con riferimento alla Vostra, prot.:GE 2020/0000257 del 14 gennaio 2020, comunichiamo quanto segue:
Confermiamo quanto già detto con la nostra prot: TRISPANE/P2018 0000108 DEL 08/01/2018
Alla Presente alleghiamo cartografia con variazione del tracciato cavi interrati.

Terna Rete Italia s.p.a

Distinti Saluti
Il Responsabile
Stefano Bocciardi

N.4
San Vincenzo
Mittente: massimo.cionini@archiworldpec.it

Oggetto:
Contributo per formazione Piano Strutturale Intercomunale

Testo Contributo:
La sottoscritta Lara Griboni, in qualità di proprietaria dell'immobile segnato al catasto fabbricati al fg 3, mappale 1317, subalterno 1 e del terreno segnato al fg 3, mappale 1317, situati in località Castelluccio,
Contributo
Ritengo che la dicitua " non sono comunque previsti dimensionamenti aggiuntivi di carattere residenziale" sia troppo restrittiva e suggerisco di proporre un minimo di dimensionamento per quei casi, come il mio, nel quale negli anni non si è potuto procedere a ristrutturazioni ed ampliamenti, ma che presentano indice fondario ed indice di copertura molto bassi e che risultano inadeguati come superficie ad ospitare una civile abitazione per gli standard igienico- sanitaria e di confort odierni.

Piano Strutturale Intercomunale



In questi casi ritengo che una piccola parte del dimensionamento del Piano, esclusivamente indirizzato agli ampliamenti, debba essere destinato a questo tipo di aree, al fine di realizzare un tessuto edilizio omogeneo ed un'alta qualità edilizia.

Riterrei infatti corretto, anche alla luce della normativa del Piano Operativo adottato, che in futuro la mia proprietà fosse classificata almeno come edificio di categoria c8, soggetto a demolizione e ricostruzione con contestuale aumento di volume del 35%, in modo che sia messa in condizione di realizzare un'abitazione dignitosa e sufficientemente ampia per ospitarci.

Si tratta infatti, come recita la norma, di "edifici.. omissis.. non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e non appartenenti a tessuti omogenei, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione", caso che ritengo coincidere con il mio.

Con l'occasione porgo distinti saluti

Lara Gibroni

N.5

San Vincenzo

Mittente: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Oggetto:

Contributo per formazione Piano Strutturale Intercomunale

Testo Contributo:

Io sottoscritto Pantani Adamo, in qualità di proprietario del terreno posto in via del Castelluccio ed individuato al catasto terreni al fg 3 particella 379.

Ciò premesso con la presente presento la seguente richiesta/contributo:

- che venga consentita la possibilità di realizzare nella zona collinare di via del Castelluccio, ove è ubicato anche il mio terreno, ampliando la zona di territorio urbanizzato, un'abitazione civile in sostituzione dei manufatti amatoriali esistenti.

Con l'occasione cordiali saluti

N.6

San Vincenzo

Mittente: simonesedda@hotmail.com

Oggetto: Piscina per disabili e per riabilitazione motoria per tutti

Testo Contributo:

Come ho già suggerito, vorrei proporre una piscina per disabili e per la riabilitazione motoria per tutti, grazie

N.7

San Vincenzo

Mittente: triglialuca@gmail.com

Oggetto: Illuminazione pista ciclabile

Testo Contributo:

Suggerisco di illuminare la pista ciclabile per il tratto che va dall'Eurotourist fino al Garden Club.

Piano Strutturale Intercomunale



Questo tratto di pista ciclabile e pedonale rimane completamente al buio nonostante la presenza delle due strutture ricettive più grandi che abbiamo a San Vincenzo, Riva degli Etruschi ed ex Garden Club.

Avere il tratto illuminato potrebbe essere anche un incentivo per i turisti a spostarsi in bicicletta per raggiungere la zona pedonale.

N.8

San Vincenzo

Mittente: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Oggetto:

Formazione Piano Strutturale intercomunale di cui all'art.94 della LRT 65 del 10/11/2014. Avvio del Procedimento congiunto di cui all'art.17 della LRT 65/2014, art. 23 della LRT 10/2010 ed art. 21 della disciplina del PIT. Contributo Istruttoria ARPAT.

Testo Contributo:

Riferimento:

- Richiesta di parere proveniente dal Comune di San Vincenzo (LI), Ufficio Urbanistica Prot. 257 del 07/01/2020, ricevuto con prot. ARPAT n. 2020/398.

Documentazione esaminata:

La seguente documentazione è stata scaricata dal sito istituzionale del Comune di San Vincenzo (LI), all'indirizzo specificato nella richiesta:

- Atto di Avvio del Procedimento (attoavviiov8.pdf)
- Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019 (CC_2019_75.pdf)
- Documento preliminare (DocPreVas_DEF_A.pdf)
- Elaborato grafico Inquadramento topografico e sistema infrastrutturale (TAV 1_QU_TOP.pdf)

Premesso che:

- I Comuni di San Vincenzo, Suvereto e Sassetta intendono munirsi di un Piano Strutturale Intercomunale (PSI), per il quale è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica a supporto del medesimo.
- Il Proponente osserva che “ le finalità del PSI, come per il Piano Strutturale di competenza comunale, sono quelle di fornire indirizzi per le trasformazioni su scala intercomunale che saranno poi attivate dagli strumenti di pianificazione urbanistica di ogni singolo comune. Il PSI non presenta scadenza temporale fissata dalla normativa, non è conformativo del suolo e non decide operativamente dove e quando agire sul territorio, non conferisce potenzialità edificatoria alle aree” (artt. 5 e 5 bis della LR.10/2010).
- Ai fini del procedimento di VAS sono individuati i seguenti soggetti:
 - Proponente: Uffici Tecnici dei Comuni di San Vincenzo, Sassetta Suvereto
 - Autorità Procedente: Geom. Paolo Cosimi, Responsabile U.O.A. Urbanistica del Comune di San Vincenzo – Comune capofila
 - Autorità Competente: la Giunta Comunale dei rispettivi comuni interessati, che si avvale della Commissione comunale per il paesaggio

Nel seguito sono illustrate le osservazioni in merito alla documentazione presentata, in accordo a:

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.
 - Manuale e Linee Guida ISPRA N.124/2015: “ Indicazioni operative a supporto della valutazione e della redazione dei documenti della VAS ”
-

Piano Strutturale Intercomunale



• Manuale e Linee Guida ISPRA N.148/2017: “ Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e della redazione dei documenti della VAS ”.
Nel presente documento si indicano con:

- “ DLgs 152/2006 ” o “ TUA ” il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- “ VAS ” la Valutazione Ambientale Strategica;
- “ P/P ” il Piano/Programma, i Piani/ Programmi;
- “ RA ” il Rapporto ambientale;
- “ DP ” il Documento Preliminare.

Il presente contributo è stato redatto con la collaborazione del Settore Agenti Fisici dell'Area Costa dell'Agenzia.

Si ricorda che ARPAT, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009, fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale. In particolare il presente contributo non comprende gli aspetti riguardanti il rischio idrogeologico, l' impatto sul paesaggio, la stabilità delle opere, non riguarda inoltre la problematica del consumo di suolo e di tutela della flora e della fauna. Tali

valutazioni attengono alle competenze di altre amministrazioni.

1. Descrizione del Piano

1.1 Verifica dei contenuti del documento/rapporto preliminare

1.1.1 caratteristiche del piano o programma

Complessivamente l'associazione comunale rappresenta un territorio complessivo di 152,34 km² ed una popolazione di 10278 abitanti. Per inquadrare la situazione degli Strumenti di gestione del territorio

attuale, si rimanda al paragrafo 3 del DP. Gli obiettivi del Piano sono indicati al paragrafo 3.1 per il Comune di San Vincenzo; al paragrafo 3.2 per

il Comune di Sassetta e al paragrafo 3.3 per il Comune di Suvereto e il Proponente osserva come tali obiettivi sono prevalentemente, se non integralmente ripresi dalla pianificazione preesistente.

Dato quindi atto che il Piano Strutturale in oggetto costituisce quadro di riferimento e un vincolo rilevante

per quasi tutti i piani e/o programmi che saranno in futuro adottati a livello comunale, nonché un valido

strumento per l'integrazione di considerazioni ambientali e di promozione di uno sviluppo sostenibile, si

rileva che, al fine di poter effettivamente svolgere una VAS efficace, costruttiva ed utile per il processo di

pianificazione, gli obiettivi devono essere espressi in modo chiaro, essenziale, elementare,

circoscritti e focalizzati sull'obiettivo che si vuol raggiungere e non sul metodo, sull'azione che si prevede di attuare o le mitigazioni che intende attuare.

Inoltre dovrebbero essere evitate indicazioni troppo generiche (valorizzare, innalzare la qualità etc.) e contemporaneamente, trattandosi la VAS di una materia multidisciplinare (aperta anche alla valutazione

del pubblico), sarebbe auspicabile evitare un linguaggio specialistico riconducibile a esclusivamente discipline ben precise (paesaggio, urbanistica, etc.), dove lo stesso sostantivo può avere anche significati ben differenti.

A titolo puramente esemplificativo l'obiettivo “ contenimento del consumo di suolo e la diversificazione

delle strategie e delle azioni di trasformazione ammissibili tra il territorio edificato e quello agricolo e rurale” sarebbe opportuno che fosse scomposto nei due obiettivi elementari che lo compongono, così da poterne valutare compiutamente azioni ed effetti che ne derivano. Lo stesso può essere detto per

Piano Strutturale Intercomunale



l'obiettivo “ La riqualificazione delle condizioni insediative costiere tutelando gli ambiti dunali e retro

dunali e l'insieme delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche” .

Inoltre si ritiene opportuno che siano indicate e analizzate le criticità ambientali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, legate all'erosione costiera, al consumo di suolo (in particolare lungo la fascia costiera, in modo irreversibile), il sovra sfruttamento delle risorse durante il periodo estivo (per il turismo), al cambiamento climatico, etc.

Inoltre trattandosi di un Piano Strutturale Intercomunale gli obiettivi dovrebbero essere raggruppati in comuni, per quelli che riguardano le tre municipalità, e specifici, quando l'interesse è limitato ad un solo Comune.

Infine si osserva che, pur rinviando alla “ crescita sostenibile ” come una delle tre priorità di crescita individuate dall 'Unione Europea e denominate “ Europa 2020 ”, tra gli obiettivi generali dei tre comuni non è riportato il contenimento del consumo delle risorse ambientali, ma solo della risorsa suolo, trascurando pertanto:

- l ' incentivazione del risparmio idrico mediante riutilizzo irriguo e civile delle acque recuperate, nonché l 'utilizzo di acque di qualità inferiore a quella di acquedotto per usi diversi da quello domestico;
- l ' incentivazione delle misure di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti mediante riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti stessi, nonché della quantità e qualità della raccolta differenziata.

L'elenco dei piani sovraordinati con cui il Proponente intende effettuare la verifica di coerenza esterna del Piano in oggetto è riportato al paragrafo 6. A questo proposito si rileva l'opportunità che siano tenuti in debita considerazione anche i seguenti:

- Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell 'aria (PRQA)1
- Piani comunali di classificazione acustica (PCCA)
- Piano Regionale agricolo forestale (PRAF)2
- Programma Regionale di Sviluppo 2016/20 (PRS)3
- Piano di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR)4

Alcune indicazioni preliminari relative al quadro ambientale di riferimento sono fornite al paragrafo 7,

mentre al paragrafo 8 sono indicati gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Si rileva quanto segue:

- In merito alle fonti si ritiene opportuno rilevare quanto segue:
 - Depurazione: in considerazione della natura anche rurale degli insediamenti abitativi, un quadro complessivo della depurazione non potrà prescindere dalla conoscenza del grado di trattamento dei reflui provenienti da insediamenti abitativi isolati e dalle attività assimilate a reflui domestici che scaricano fuori dalla pubblica fognatura, direttamente autorizzati dal Comune, anche attraverso la realizzazione di un archivio georeferenziato.

In merito agli agglomerati dovrà essere valutata la capacità di trattamento residua degli impianti gestiti da ASA al fine di eventuali future urbanizzazioni, nonché l 'adeguatezza della rete fognaria in riferimento alla capacità idraulica e alla vetustà delle infrastrutture esistenti.

E ' necessario a questo proposito che la valutazione tenga conto di quanto segue:

- l 'agglomerato di San Vincenzo subisce forti fluttuazioni, non completamente gestibili mediante il sistema depurativo a servizio della fognatura pubblica, tanto che nei mesi estivi le punte di carico che sarebbero destinate a Guardamare vengono inviate, previo pretrattamento, al depuratore di Venturina loc. Campo alla Croce;
 - La conformazione della fognatura pubblica, che prevede la presenza di diverse stazioni di sollevamento esistenti, rende tecnicamente necessaria per tutti i nuovi allacci una valutazione preliminare da parte del gestore;
 - Risorsa Idrica: il quadro dovrà essere completato dai progetti di riutilizzo delle acque
-

Piano Strutturale Intercomunale



depurate presenti nel territorio (impianto di riutilizzo irriguo di Guardamare) e dai consumi della risorsa idrica non solo per uso urbano, mediante dati di provenienza ASA, ma anche irriguo, mediante dati disponibili presso altri Enti, quali Consorzio di Bonifica, Regione Toscana, ecc. Allo stesso modo il Consorzio di Bonifica potrà fornire informazioni utili a completare il quadro conoscitivo relativo alle acque superficiali, in considerazione del fatto che il territorio oggetto del Piano, oltre al Fiume Cornia, compreso nella rete di monitoraggio regionale, comprende una rete di fossi, per i quali il Consorzio provvede ad opere di manutenzione e messa in sicurezza idraulica e alla gestione delle acque a uso irriguo.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale (cfr. par. 8 Rapporto Preliminare) si ritiene opportuno che il Proponente introduca i seguenti:

- Risorsa Idrica: Incentivazione dell'impiego di acqua recuperata per uso civile (reti duali), irriguo, industriale;
- Rifiuti: incremento della percentuale di raccolta differenziata;
- Rifiuti: diminuzione della quantità totale di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali prodotta dal territorio.

Tali obiettivi dovranno essere declinati in termini di indicatori da impiegare per il monitoraggio degli effetti del Piano.

- Il RA dovrebbe contenere anche una sintesi del precedente ciclo di programmazione e pianificazione, basato su una lettura critica degli indicatori previsti nei Piani previgenti, quale strumento di indirizzo e orientamento del redigendo Piano Strutturale.
- considerata la vocazione turistica del territorio considerato, riteniamo opportuno che siano introdotti gli indicatori relativi al numero di registrazioni EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel per Comune, in accordo con le schede ID385, ID396 e ID407 ISPRA;
- sempre in considerazione della vocazione turistica del territorio, riteniamo auspicabile che sia introdotto un indicatore relativo alla lunghezza di piste adibite alla mobilità sostenibile (ad esempio sotto la componente "ambiente umano").

Al fine di valutare il grado di integrazione tra i percorsi presenti si suggerisce inoltre che il redigendo Piano Strutturale Intercomunale fosse integrato di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) a livello intercomunale, coinvolgendo, se possibile, anche i Comuni limitrofi (Campiglia Marittima, Piombino, etc.).

Tale Piano, pur non obbligatorio, rappresenta certamente lo strumento di azione più completo e aderente agli orientamenti comunitari in materia, oltre che essere un punto di riferimento per gestire il tema della mobilità extra urbana ed urbana, in un'ottica strategica, di partecipazione e di sostenibilità.

Infatti il miglioramento del sistema della mobilità è obiettivo imprescindibile sia per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici sia per il contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico a scala locale.

A questo proposito si segnala l'opportunità di aderire gratuitamente, come Unione di Comuni o singolarmente, all'Osservatorio PUMS (<https://www.osservatoriopums.it/>).

Si fa anche presente che l'utilizzo del PUMS è considerato un fattore competitivo nell'accesso ai finanziamenti europei.

- In riferimento al clima acustico si rimanda la valutazione a quanto espresso dal Settore Agenti Fisici (SAF) dell'Area Vasta Costa (AVL) di ARPAT, allegato al presente contributo.

Al paragrafo 8 il Proponente individua gli obiettivi di sostenibilità ambientale che intende perseguire e che intende confrontare con gli obiettivi del PSI, al fine di verificarne la sostenibilità ambientale intrinseca.

Si ricorda infine che la procedura di VAS prevede che sia indicato il percorso logico, i dati di partenza e le proiezioni che sono alla base della scelta delle alternative individuate, attraverso una “

Piano Strutturale Intercomunale



sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate”, chiaramente non limitata alle sole due opzioni di non fare nulla o attuare la soluzione proposta.

1.1.2 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Gli effetti ambientali del PSI sono introdotti al paragrafo 9. A questo proposito si rileva che tale confronto dovrà essere operato con le azioni specifiche del Piano, non con gli obiettivi. Inoltre nel RA raccomandiamo di non limitarsi a riportare solo la rappresentazione matriciale degli effetti, che è solo una rappresentazione sintetica dei risultati, ma di fornire, in modo dettagliato e documentato, le stime degli effetti a cui si sarà giunti con la valutazione ambientale e il processo di analisi seguito, come tra l'altro previsto dal Modello analitico regionale per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali (D.G.R. n.2/2011).

Al paragrafo 10 viene proposta l'ipotesi di valutare con giudizio sintetico la capacità di carico del territorio, intesa come compatibilità circa il dimensionamento e le trasformazioni degli assetti insediativi indotti dal nuovo PSI, sotto forma di matrice, sulla base del quadro conoscitivo, delle trasformazioni previste e degli effetti ambientali indotti.

Questo approccio, che può considerarsi comunque utile, non deve tuttavia sostituire le verifiche e il metodo previsto dall'attuale normativa⁸, che in particolare prevede l'individuazione preliminare delle criticità ambientali presenti nel territorio di studio e la successiva valutazione degli effetti ambientali attesi per le azioni previste, anche opzionali per scenari diversi, ai fini di una loro comparazione, compensazione, mitigazione, attuazione e monitoraggio.

I criteri con cui sarà elaborato il monitoraggio ambientale sono introdotti dal Proponente al paragrafo 12;

si richiamano a tal proposito le osservazioni già precedentemente espresse in relazione agli indicatori. Infine per definire i contenuti del Rapporto Ambientale, al paragrafo 13, il Proponente richiama correttamente i contenuti dell'Allegato 2 della LR 10/2010 e smi.

2. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune, in base all'istruttoria tecnica effettuata dal funzionario incaricato, si ritiene che i contenuti del Documento Preliminare risultino adeguati, nella loro portata e nel livello di dettaglio, per lo sviluppo e l'elaborazione

del RA, con le seguenti condizioni:

- Chiarire opportunamente gli obiettivi che il Piano si propone di raggiungere;
 - Implementare il quadro conoscitivo del Piano con informazioni indicate nel presente contributo (par.1.1.1).
 - Il Rapporto Ambientale dovrà contenere una sintesi del precedente ciclo di programmazione e pianificazione, basato su una lettura critica degli indicatori previsti nei Piani previgenti, quale strumento di indirizzo e orientamento del redigendo Piano Strutturale.
 - Ampliare l'analisi delle eventuali interazioni tra Piano Strutturale Intercomunale con i piani sovraordinati individuati al par.1.1.1 del presente contributo.
 - Nell'analisi dei potenziali effetti ambientali dovranno essere messe in relazione le azioni specifiche di Piano (e non gli obiettivi) con le componenti ambientali.
 - Dovranno essere presentati con chiarezza gli scenari alternativi che sono stati considerati e le modalità con cui si è proceduto alla loro individuazione, oltreché le modalità di valutazione degli impatti conseguenti.
 - Nella valutazione dei possibili effetti ambientali, si raccomanda di non limitarsi a riportare solo la rappresentazione matriciale degli effetti (che è solo una sintesi dei risultati), ma di fornire, in modo dettagliato e documentato, le stime degli effetti a cui si sarà giunti con la valutazione ambientale e il processo di analisi seguito, come tra l'altro previsto dal Modello analitico regionale per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali (D.G.R. n. 2/2011).
-

Piano Strutturale Intercomunale



- Per le criticità ed i potenziali effetti negativi che saranno individuati nel RA, dovranno essere forniti indirizzi di sostenibilità e specifiche misure per impedire/ridurre/compensare nel modo più completo possibile gli impatti negativi rilevati, secondo quanto precisato nel presente contributo.
 - Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.10/2010 e ss.mm. e degli art.13 e 14 del DPGR n.2/R/2014, nel Rapporto Ambientale dovrà essere eseguita una dettagliata e puntuale verifica di coerenza e conformità tra il PCCA in vigore e le previsioni della variante oggetto del presente procedimento (Vedi Contributo Istruttorio allegato).
- A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti

Responsabile del Dipartimento Piombino - Elba
Dott. Giancarlo Sbrilli

Elenco allegati:

1. Contributo Istruttorio specialistico del Settore Agenti Fisici (SAF) dell'Area Vasta Costa (AVL) di ARPAT;

Si ritiene necessario che, ai sensi dell'art.24 della L.R. n.10/2010 e ss.mm. e degli art.13 e 14 del DPGR n.2/R/2014, nel Rapporto Ambientale venga eseguita la dettagliata e puntuale verifica di coerenza e conformità tra il PCCA in vigore e le previsioni del Piano oggetto del presente procedimento, una volta individuate nel dettaglio gli interventi che i Comuni vorranno inserire nel Piano. La verifica deve riguardare, in particolare, la compatibilità di ogni singola previsione indicata negli atti con i criteri di sostenibilità acustica delle aree coinvolte e i vincoli che lo stesso Comune si è imposto per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico.

I risultati della verifica di coerenza con il PCCA dovranno servire per individuare, descrivere e valutare gli effetti e gli eventuali impatti negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni e dovranno essere eventualmente fornite, se necessarie, le misure previste per ridurre, impedire o compensare gli eventuali impatti negativi.

In generale infatti la compresenza di destinazioni d'uso diverse tra di loro è una eventualità frequente nei tessuti urbani misti (residenziale, servizi, turistico, naturalistico, agricolo etc...) come quello previsto in questo PSI e rappresenta sempre una criticità dal punto di vista acustico, che sarebbe opportuno evitare, laddove possibile, nella progettazione di insediamenti nuovi e, se non evitata, deve essere approfondita in modo sostanziale nella progettazione stessa che deve trovare, nella minimizzazione di tali impatti, l'elemento guida nella definizione delle scelte di dettaglio. A questo quadro si aggiungono anche le eventuali criticità legate al sistema della mobilità e quindi alla presenza di arterie di traffico stradali con flussi stagionali anche importanti, che non devono essere trascurate nell'ambito di scelte ambientalmente sostenibili.

Qualora vengano individuati effettivi impatti significativi sul clima acustico derivanti dall'attuazione del piano proposto, nel Rapporto Ambientale deve essere riportata anche una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di indicatori individuati per il controllo degli impatti acustici rilevati.

LA RESPONSABILE Settore Agenti Fisici
Dott.ssa Barbara Bracci

Piano Strutturale Intercomunale



Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto: avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014, dell'art. 23 della LR 10/2010 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR. Consultazione del Documento Preliminare. Contributo.

Testo Contributo:

Premessa I Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto hanno dato avvio alla procedura di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014, dell'art. 23 della LR 10/2010 e dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, individuando il Comune di San Vincenzo quale capofila e trasmettendo l'Avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) insieme alla cartografia (riguardante l'inquadramento generale, i sistemi territoriali dei vigenti PS, i perimetri del territorio urbanizzato e del territorio e del territorio rurale dei singoli comuni) oltre che il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Il Documento Preliminare riporta che l'Autorità Competente è stata individuata nella Giunta Comunale dei rispettivi comuni interessati, che si avvale della Commissione comunale per il paesaggio. L'art. 12 della LR 10/2010 al co. 1 prescrive i requisiti da rispettare per l'individuazione dell'Autorità Competente: a) separazione rispetto all'autorità precedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Inoltre l'art. 32 della LR 10/2010 prescrive nel caso di piani e programmi intercomunali o tra enti locali per i quali sia previsto un unico procedimento di VAS, esso deve essere coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime. La scelta operata dai tre Comuni non sembra quindi garantire il principio di terzietà affermato dal requisito a) sopra richiamato e non definisce la modalità di coordinamento individuata per la VAS del PSI in oggetto. Si invita pertanto a rivedere tale scelta a garanzia del corretto svolgimento del procedimento in oggetto. Il Documento Preliminare di VAS II Documento Preliminare (DP) riporta gli obiettivi e i contenuti strategici del nuovo PSI strutturati in continuità con gli obiettivi generali presenti sui PS vigenti dei Comuni aderenti e le politiche e strategie di area vasta che intende perseguire, esplicitando alcuni obiettivi, generali e strategici, che dovranno accompagnare le scelte programmatiche nel quadro delle future decisioni pianificatorie. I cap. 4, 5 e 6 rispettivamente riportano quanto contenuto nella disciplina del PIT/PPR in relazione all'Ambito 16 "Colline Metallifere e Elba" entro cui si collocano i Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, le norme relative al PTC della Provincia di Pisa riguardanti i comuni in oggetto e i piani/programmi sovraordinati senza però dare atto degli elementi di coerenza esterna delle scelte operate dal PSI (obiettivi, indirizzi ed azioni) e degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti in relazione a tali piani/programmi. Il cap. 7 riporta le principali componenti ambientali ma non riporta come siano state prese in considerazione le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio VAS, ossia quelle informazioni necessarie a capire come sia mutato il quadro ambientale nel corso degli anni di efficacia della disciplina dei vigenti PS dei singoli Comuni così come previsto ai sensi dell'art. 29 co. 6 della LR 10/2010. Manca pertanto, in questa fase di "costruzione" del PSI, un'analisi critica/interpretativa circa lo stato delle risorse ambientali e delle pressioni antropiche attualmente in atto nel territorio comunale, risultanti anche dall'attuazione delle scelte pianificatorie operate dai vigenti atti di governo, in base alla quale valutare sia la nuova strategia proposta al livello di pianificazione territoriale e ambientale sia il quadro di riferimento rispetto al quale stimare l'entità e la qualità degli effetti ambientali previsti a seguito delle scelte di trasformazione. I capp. 8, 9, 10, 11 e 12 riportano sinteticamente la metodologia che verrà usata nella redazione del Rapporto Ambientale (RA). In considerazione di quanto sopra, si fa presente che è proprio attraverso l'analisi del quadro conoscitivo ambientale (QC) che la valutazione, anche in fase

Piano Strutturale Intercomunale



preliminare, dovrebbe evidenziarne le carenze, le necessarie implementazioni, gli studi e le indagini integrative da condurre nella fase successiva di redazione del PSI. Sarà poi nel RA che, a seguito degli approfondimenti redatti, saranno evidenziate le problematiche e gli elementi di criticità ambientali rilevati (partendo dall'analisi del QC e dagli esiti della valutazione svolta per il PSI) e sarà dato atto della chiarezza ed esaustività del quadro conoscitivo, nonché delle eventuali difficoltà riscontrate nel reperimento dei dati e informazioni ritenuti utili alla valutazione. Il processo di VAS del PSI, in quanto strumento della pianificazione territoriale che definisce il quadro conoscitivo, lo statuto del territorio e la strategia dello sviluppo sostenibile, deve essere sviluppato secondo un adeguato grado di approfondimento in modo da poter costituire non solo il principio guida per la strategia pianificatoria ma anche poter fornire, attraverso una chiara lettura di quelle che sono le reali condizioni ambientali del territorio, quelle regole operative di tipo paesaggistico-ambientale in modo da garantire in fase attuativa ai PO la "sostenibilità" degli insediamenti urbanistico-edilizi ed infrastrutturali definiti. La funzione primaria del DP è quella di individuare la metodologia per la redazione del RA, stabilendo quali strategie e quali obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale si ritiene che debbano essere identificati e sostenuti nel corso del processo di formazione del PSI. Così a fianco della strategia di pianificazione territoriale (obiettivi e azioni del PSI) dovrà essere chiara quale sia la strategia ambientale intrapresa (obiettivi e azioni di protezione/miglioramento delle problematiche ambientali esistenti in coerenza con la strategia del PSI); il PSI dovrà integrare gli obiettivi ambientali all'interno della strategia di piano e nel RA dovrà essere evidenziato come tali obiettivi vengono perseguiti in modo diretto tramite specifiche azioni nel PO e come interagisce con essi tutta la strategia di piano. Osservazioni ed indicazioni per l'implementazione del Rapporto Ambientale. Come sopra evidenziato, il DP non presenta i contenuti di cui all'art. 23 della LR 10/10 ovvero non fornisce "le indicazioni preliminari inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti significativi della sua attuazione", non risulta possibile fornire un contributo orientato su tali effetti preliminari al fine di "definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel RA". Pertanto, al fine di contribuire al miglioramento della sostenibilità delle scelte del PSI e alla costruzione del RA, si formulano alcune considerazioni per la successiva fase di VAS, in riferimento ai contenuti dell'Allegato 2 della LR 10/2010. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. (LR 10/2010 All. 2 lett. a) Il RA dovrà dare adeguata illustrazione dei contenuti e della strategia di sviluppo sostenibile individuati che il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) intende perseguire per il medio-lungo periodo, in coerenza anche con quanto richiesto agli artt. 92 e 94 della LR 65/14, evidenziando come gli obiettivi e le azioni, possano produrre effetti significativi - positivi e negativi - sulle componenti ambientali considerate. Per la verifica di compatibilità, integrazione e raccordo tra i contenuti del PSI con la pianificazione sovraordinata e di settore, dovrà emergere come viene assicurata la coerenza, oltre che al PIT con valenza paesaggistica approvato con DCR n.37 del 27/03/2015 e con il PTC della Provincia di Pisa, con le seguenti pianificazioni di settore: pianificazione in materia ambientale ed energetica-ambientale (PRAA e PAER), in materia di rifiuti e bonifiche (PRB), in materia di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRMe il PRQA), in materia di infrastrutture (PRIIM), pianificazione di distretto relativa al Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Appennino Settentrionale (PRGA), pianificazione di bacino in materia di pericolosità e rischio idraulico (PAI) e piano di tutela delle acque (PTA). Si consiglia anche un confronto con il Piano Regionale Cave (PRC) adottato, la cui documentazione è consultabile sul sito della Regione Toscana. La valutazione, nell'evidenziare l'assenza di elementi di incoerenza/contrasto, pur senza scendere in verifiche di dettaglio con gli obiettivi di tali piani, dovrebbe quantomeno presentare un quadro riassuntivo delle azioni e degli elementi di connessione presenti e/o integrati nella disciplina del PSI. In relazione al PCCA dei Comuni coinvolti, si richiede di condurre l'analisi identificando e valutando eventuali necessarie varianti dello strumento per conformarsi alle previsioni del PSI. Caratterizzazione dello stato

Piano Strutturale Intercomunale



dell'ambiente e sua evoluzione senza il piano/programma. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate e problematiche ambientali. (LR 10/2010 All. 2 lett. b, c, d) In relazione al quadro delle conoscenze ambientali acquisite, il DP non riporta le principali vulnerabilità esistenti e le tendenze in atto nel territorio rispetto agli aspetti ambientali e alle pressioni sulle risorse: inquadramento territoriale, aspetti demografici, turismo, sistema aria, sistema delle acque, suolo, energia, campi elettromagnetici, produzione e smaltimento rifiuti, elementi di valenza ambientale quali Aree II RA dovrà riportare una sintesi del quadro conoscitivo ambientale aggiornata dagli ulteriori approfondimenti conseguiti per i diversi sistemi ambientali e territoriali delineati e dall'esito della consultazione preliminare con gli enti competenti, in modo da restituire lo scenario iniziale rispetto al quale effettuare la valutazione. Dovrà riportare le informazioni utili a definire un quadro diagnostico, focalizzandosi in particolare sulle trasformazioni previste, evidenziando gli aspetti peculiari del territorio intermini di tutela e di pregio ed in generale tutti gli elementi utili alla valutazione degli effetti ambientali generati con l'attuazione delle previsioni dei nuovi atti di governo del territorio. Si fa presente che i dati territoriali e ambientali di riferimento per le valutazioni ambientali sono messi a disposizione tramite il Geoportale GEOscopio, che è lo strumento webgis con cui è possibile visualizzare ed interrogare i dati geografici della Regione Toscana, scaricabili attraverso il link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/pianificazione-e-paesaggio/informazione-geografica> Integrano questo sistema informativo il SIRA Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana curato da ARPAT, le banche dati ARPAT e delle agenzie regionali (ARRR, ARS, IRPET). Le informazioni geografiche inerenti la pericolosità idraulica e geomorfologica sono reperibili nei siti web delle Autorità di Bacino e di Distretto idrografico. Obiettivi di protezione ambientale di interesse che si sono tenuti in considerazione nel procedimento di pianificazione (LR 10/2010 All. 2 lett. e) Il RA dovrà specificare, in coerenza con la strategia di sviluppo sostenibile definita (art. 92 co. 4 LR 65/14), quali obiettivi di tipo ambientale sono assunti e come sono integrati nel progetto di PSI. Solo a titolo di esempio si citano il potenziamento e la tutela della rete ecologica, la salvaguardia della natura, del paesaggio e della biodiversità, la previsione di strumenti in grado di assicurare la realizzazione di bilancio zero nella produzione di CO₂, il miglioramento delle dotazioni di verde pubblico, l'uso sostenibile delle risorse naturali, il controllo dello sfruttamento della risorsa acqua incentivando il ricorso a metodi a risparmio idrico ecc. Si suggerisce, a solo titolo esemplificativo, la consultazione delle seguenti linee guida, per orientare il PSI e i successivi atti di pianificazione (PO) sotto ordinata alla sostenibilità nell'ottica di perseguire elevati standard qualitativi ed ambientali:

- L'applicazione della disciplina toscana sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: metodologia e casi studio. Vi si trovano individuate scelte strategiche di area vasta in ambito alle attività industriali, alla bonifica e rifunzionalizzazione/riqualificazione di aree produttive dismesse, auspicando il miglioramento e la risoluzione di situazioni di criticità oltre che la creazione di un sistema a rete efficiente e sostenibile. Sono definite le migliori modalità operative in grado di soddisfare i criteri prestazionali delle APEA, individuando soluzioni specifiche e misure di protezione di suolo e sottosuolo, di tutela della risorsa idrica, per la mobilità e logistica, per l'energia, per l'uso efficiente delle risorse e la gestione dei rifiuti, per la protezione dell'habitat e del paesaggio, per la protezione dell'inquinamento, per la tutela della salute e della sicurezza. Tali criteri e soluzioni potrebbero risultare utili anche per indirizzare e prevedere gli interventi di miglioramento ambientale in particolare per gli interventi più complessi e ritenuti maggiormente strategici. Per accedere ai documenti incollare il link: <http://www.regione.toscana.it/-/le-apea-aree-produttive-ecologicamente-attezzate-un-modello-evoluto-di-insediamento-produttivo>
- Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo Unione europea 2012 e dossier RI.U.SO Buone pratiche di progettazione urbana in europa Dicembre 2015 Centro Studi APPC. Si trovano enunciate le migliori tecniche sperimentate per contrastare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo e

Piano Strutturale Intercomunale



buonepratiche in ambito alla rigenerazione urbana sostenibile. Per accedere ai documenti incollare il link:http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf<http://www.awn.it/component/attachments/download/909> Individuazione e valutazione degli impatti significativi (LR 10/2010 All. 2 lett. f) In generale dovrà essere evidenziato in quale misura risulti garantita la tutela delle risorse essenziali e com'erisultino assicurati i servizi inerenti l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque, la difesa del suolo, la gestione dei rifiuti, la disponibilità di energia, i sistemi infrastrutturali e della mobilità. Tutti i potenziali effetti negativi stimati in via preliminare dovranno trovare nel RA un sufficiente grado di analisi ed un esaustivo livello di approfondimento, al fine di prevedere gli indirizzi e le opportune misure di mitigazione/ o compensazione. A tale scopo potrebbe essere utile condurre semplici analisi tipo swot facendo emergere i punti forza e le opportunità, le fragilità ed i rischi conseguenti la valutazione delle soluzioni alternative prese in esame. In particolare nel RA il dimensionamento stimato delle previsioni massime stabilite dal PSI, dovrebbe essere supportato da valutazioni delle capacità di carico a livello di macro-area/zona, nelle diverse UTOE, con particolare riferimento agli eventuali effetti cumulativi che potrebbero generarsi, ad esempio, nelle aree limitrofe a contesti insediativi esistenti (per gli insediamenti produttivi o la previsione di attività economiche o gli insediamenti turistici), evidenziando la compatibilità e sostenibilità al consumo ed uso delle risorse, i limiti e le condizioni delle trasformazioni e delle scelte di pianificazione in merito effettuate. Al fine di supportare la fattibilità delle previsioni insediative e infrastrutturali del PSI, comprese quelle già previste dalla strumentazione urbanistica vigente e riconfermate, si ritiene inoltre utile sviluppare un approfondimento sulle seguenti tematiche: qualità dell'aria, suolo (consumo ed impermeabilizzazione di suolo inedificato), paesaggio, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico, risorsa idropotabile (modalità di approvvigionamento, copertura rete, nuovi fabbisogni idrici), sistema di depurazione e impianti fognari (stato ed efficienza della rete e copertura depurativa), verifica della pericolosità idraulica e geomorfologica, approvvigionamenti energetici, produzione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, sistema infrastrutturale e della mobilità (compresa l'interrelazione tra i suddetti fattori). Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del piano (LR 10/10 All. 2 lett. g) Per le criticità ed i potenziali effetti negativi, dovranno essere forniti indirizzi di sostenibilità e specifiche misure per impedire/ridurre/compensare nel modo più completo possibile gli impatti negativi rilevati e recepire nel PSI e che saranno successivamente declinati nella disciplina dei PO dei rispettivi Comuni, anche sotto forma di indirizzi/prestazioni e prescrizioni per la pianificazione attuativa e la progettazione edilizia. Inoltre, per la risoluzione delle problematiche ambientali esistenti e di maggior rilievo individuate in relazione ai futuri interventi, dovrebbero essere vagliate le soluzioni alternative prese in esame ricordando che, l'eventuale assenza di valutazione di alternative, deve essere adeguatamente motivata. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative. (LR 10/10 All. 2 lett. h) Il tema delle alternative rappresenta uno degli elementi centrali della VAS in quanto permette di operare scelte pianificatorie maggiormente consapevoli: pertanto il RA dovrà individuare e valutare gli scenari progettuali alternativi presi in esame per la definizione delle strategie alla luce degli obiettivi definiti ed dell'ambito rurale, tenendo conto di quanto emerso dall'attuale fase di consultazione preliminare e dando evidenza di come sono stati presi in considerazione i contributi ricevuti dagli SCA. Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. (LR 10/10 All. 2 lett. i) Dovrà essere elaborato un sistema di monitoraggio legato alle azioni e agli interventi che presentano, a seguito della valutazione di cui sopra, aspetti di criticità nell'ambito territoriale oggetto delle trasformazioni e aspetti di conflittualità con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Si ricorda che la definizione del sistema di monitoraggio comprende anche la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità con cui devono essere prodotti i risultati e le misure correttive da adottare, i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione per la sua attuazione. Si ricorda che, per trasparenza e coerenza con quanto specificato all'art. 24 lett. d bis), nel RA dovrà essere data evidenza

Piano Strutturale Intercomunale



di quali proposte e contributi, emersi nell'attuale fase preliminare di VAS, siano stati presi in considerazione, anche proponendo una sintesi per tematiche. Sempre per esigenze di trasparenza si ricorda di evidenziare la conformità delle previsioni inserite nel territorio non urbanizzato rispetto agli esiti della conferenza di co-pianificazione di cui all'art 25 l.r. 65/2014. Si evidenzia che il 2/10/2019 è stato presentato a Firenze (Auditorium Sant'Apollonia) il progetto "Ecosistema informativo per il governo del territorio". L'ecosistema informativo contiene strumenti informatici che agevolano la fase di valutazione della sostenibilità ambientale/territoriale (valutazione degli effetti ambientali – applicativo MINERVA), la conformazione al PIT-PPR (applicativo CRONO) e il monitoraggio urbanistico del piano (applicativo INPUT). Tali strumenti, in parte già sperimentati su piani di livello comunale, provinciale e regionale, saranno oggetto di ulteriore fase di testing nel corso del 2020 con l'obiettivo di un definitivo e strutturato utilizzo; a tal proposito, per qualsiasi ulteriore informazione, potrà essere fatto riferimento alla Direzione Urbanistica della Regione Toscana o al Settore scrivente.

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

N.10
Sassetta
Mittente: virgilistudio@gmail.com

Oggetto:
Contributo per formazione Piano Strutturale Intercomunale

Testo Contributo:

La sottoscritta Loredana IUGHETTI DEL GRATTA, in qualità di proprietaria di lotti di terreno in località Valcanina costituiti da più terreni identificati al Catasto Terreni al foglio 12, mappali 37, 49, 50, 61, 62, 105, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 194, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, identificate nel Regolamento Urbanistico come Zone Territoriali Omogenee D6-01 turistico-ricettiva di nuovo insediamento con area di previsione AR8, AR9, AS3.

Contributo

Confermata ormai da anni la volontà della proprietà di investire sul territorio e vista l'impossibilità commerciale di poter raggiungere tale fine con la destinazione assegnata, si fa presente che fino ad oggi la zona è classificata come D6-01 turistico –ricettiva di nuovo insediamento (a tal proposito si vuol sottolineare che la proprietà in questi anni, personalmente e mediante tecnici ed agenzie ha contattato numerose società per realizzare quanto previsto dallo strumento urbanistico, senza alcun successo, in quanto dette società/ditte dopo essere venute a conoscenza della destinazione e dei parametri urbanistici previsti dal piano, ritenendo questo commercialmente non appetibile, hanno rinunciato all'investimento) si chiede di variare la destinazione, E3 zona agricola prevalentemente boscata, dei suddetti lotti di terreno in B3 – Ambiti interni al territorio urbanizzato con presenza di bosco nei quali sono previsti interventi di nuova edificazione residenziale, al fine di poter rendere economicamente possibile un intervento sul territorio, con indubbi vantaggi per tutta la collettività.

Piano Strutturale Intercomunale



Nel ringraziarvi porgo distinti saluti
Loredana IUGHETTI DEL GRATTA

N.11

Sassetta

Mittente: virgilistudio@gmail.com

Oggetto:

Contributo per formazione Piano Strutturale Intercomunale

Testo Contributo:

La sottoscritta Loredana IUGHETTI DEL GRATTA, in qualità di proprietaria di lotti di terreno in località Valcanina costituiti da più terreni identificati al Catasto Terreni al foglio 12, mappali 37, 49, 50, 61, 62, 105, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 194, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, identificate nel Regolamento Urbanistico come Zone Territoriali Omogenee D6-01 turistico-ricettiva di nuovo insediamento con area di previsione AR8, AR9, AS3.

Contributo

Confermata ormai da anni la volontà della proprietà di investire sul territorio e vista l'impossibilità commerciale di poter raggiungere tale fine con la destinazione assegnatale, si fa presente che fino ad oggi la zona è classificata come D6-01 turistico –ricettiva di nuovo insediamento (a tal proposito si vuol sottolineare che la proprietà in questi anni, personalmente e mediante tecnici ed agenzie ha contattato numerose società per realizzare quanto previsto dallo strumento urbanistico, senza alcun successo, in quanto dette società/ditte dopo essere venute a conoscenza della destinazione e dei parametri urbanistici previsti dal piano, ritenendo questo commercialmente non appetibile, hanno rinunciato all'investimento) si chiede di variare la destinazione, E3 zona agricola prevalentemente boscata, dei suddetti lotti di terreno in B3 – Ambiti interni al territorio urbanizzato con presenza di bosco nei quali sono previsti interventi di nuova edificazione residenziale, al fine di poter rendere economicamente possibile un intervento sul territorio, con indubbi vantaggi per tutta la collettività.

Nel ringraziarvi porgo distinti saluti
Loredana IUGHETTI DEL GRATTA

N.12

Sassetta

Mittente: francescogeomfidanzi@gmail.com

Oggetto: ABITARE E VIVERE IL VERDE

Testo Contributo:

CON LA PRESENTE LA TENUTA AGRICOLA PODERE LA BANDITA DI FILIPPI DINO, CHIEDE DI POTER RIPRISTINARE COME DA PRECEDENTE OSSERVAZIONE AP PIANO OPERATIVO I 2.600 MC. GIA' AMPLIAMENTE DIMINUITI DAI PRECEDENTI 8.000 MC. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO, DA DESTINARE A FINI ABITATIVI E SERVIZI ANCHE IN CORRELAZIONE DELLA STRADA CICLABILE/PEDONALE VERDE CHE COLLEGERA' LA ZONA COSTIERA CON L'ENTROTERRA, DANDO MODO DI POTERLA POTENZIARE E INCENTIVARE NEL SUO SVILUPPO, CON LA POSSIBILITA' DI DARE

Piano Strutturale Intercomunale



SERVIZI E DELLE RESIDENZE FISSE CHE POTREBBERO GIOVARE DI QUESTO AMBITO PROGETTO. LA ZONA COMUNQUE GIA' NELLO STATO ATTUALE RISULTA COMPLETAMENTE URBANIZZATA E SVILUPPATA COME UN PICCOLO CENTRO ABITATO.

N.13

San Vincenzo

Mittente: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Oggetto:

Formazione del Piano Strutturale Intercomunale di cui all'art.94 della L.R.T. n.65 del 10.11.2014. Avvio del procedimento congiunto di cui agli artt. 17 della L.R.T. n.65/2014, 23 DELLA L.R.T. 10/2010 e 21 della disciplina del PIT. Invio parere.

Testo Contributo:

in relazione alla Vs. richiesta di cui all'oggetto, in base alla documentazione pervenuta da codesti uffici, questo Dip. Della Prevenzione della AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST ritiene di valutare positivamente quanto rappresentato nel Documento preliminare alla V.A.S., condividendone i contenuti e la metodologia proposta per la elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica. Si rimanda alla valutazione dei successivi prossimi elaborati un'ulteriore espressione circa le possibili criticità di ordine sanitario che potranno scaturire dal documento conclusivo di V.A.S. che sarà sottoposto dal proponente.

Azienda USL

Toscana nord ovest

Roberto Bertani
(Dirigente Chimico)

Alessandro Barbieri
(Dirigente Medico)

N.14

Suvereto

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Associazione Comuni di SAN VINCENZO, SASSETTA e SUVERETO (LI) L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO DEL PROCEDIMENTO Richiesta contributi tecnici

Testo Contributo:

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, non si riscontrano al momento problematiche o necessità di segnalazioni, si ricorda che eventuali prescrizioni inerenti le aree boscate dovranno essere

Piano Strutturale Intercomunale



rispondenti e conformi ai dettami della normativa di settore:

- L.R.39/00 e suo regolamento attuativo DPGR 48/r/03.

Cordiali Saluti

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente
Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni

N.15

Suvereto

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Associazione Comuni di SAN VINCENZO, SASSETTA e SUVERETO (LI) -L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO DEL PROCEDIMENTO- invio contributi tecnici

Testo Contributo:

In relazione alla vostra nota , prot. 12386 del 14/1/2020, lo scrivente Settore esprime parere positivo sull'intervento in oggetto non avendo riscontrato particolari problemi per il settore <<pesca marittima>>.

Distinti saluti.

Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale

Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare

Il Dirigente

Paolo Banti

N.16

Suvereto

Mittente: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Associazione Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto (LI). Piano Strutturale Intercomunale. Avvio del Procedimento L.R. 65/2014 art. 17, L.R. 10/2010 art. 23, Disciplina del PIT-PPR art. 21 c. 1. Trasmissione contributo ministeriale in fase di avvio.

Testo Contributo:

In relazione alla vs. nota n. 257 del 07/01/2020, ns. prot. n. 133 del 07/01/2020, con la quale il Comune di

San Vincenzo, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso la Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019 di Avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta, ed in particolare il Documento Preliminare di VAS ed il Documento di Avvio del procedimento urbanistico e le tavole allegate, si trasmette il seguente contributo.

Con riferimento agli obiettivi e contenuti strategici del PSI, descritti nel Capitolo 3 del Documento

Piano Strutturale Intercomunale



Preliminare, si deve innanzitutto notare che le azioni di trasformazione previste derivano da logiche di pianificazione di pertinenza esclusiva di ogni singolo Comune, mentre gli obiettivi e le politiche di area vasta, che dovrebbero scaturire dalle sinergie tra i Comuni, restano generici e di difficile valutazione, in mancanza di previsioni più specifiche (localizzazioni, dimensionamenti, azioni previste). Non pare esserci una relazione tra gli obiettivi di area vasta, gli obiettivi dei Piani Strutturali dei singoli Comuni e le azioni di trasformazione individuate. Il Documento è sostanzialmente privo di una fondamentale fase di analisi che metta in relazione il quadro conoscitivo di ogni Comune, includendo i caratteri del paesaggio e del patrimonio culturale, i valori e le criticità presenti, al fine di individuare e mettere a sistema obiettivi e azioni della pianificazione territoriale coerenti e informati alla salvaguardia del patrimonio culturale locale e regionale.

Tra le politiche di area vasta, i sotto-obiettivi n. 1.7, 1.12 e 1.14 della n. 1 “Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità” richiedono un approfondimento con riferimento agli elementi del paesaggio con cui entrano in relazione, così come in generale la riorganizzazione del sistema viario e infrastrutturale. La politica n. 2 “Sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale”, articolata in nove sotto-obiettivi, sembra strutturata più per un potenziamento del settore turistico che per il recupero e riqualificazione dei sistemi insediativi. Sarà necessario approfondire le modalità di previsione e realizzazione delle azioni specifiche, affinché sia garantita, nell’ambito della valorizzazione turistica delle risorse, la salvaguardia del paesaggio e dei suoi caratteri peculiari e storicamente identificativi, nonché la coerenza con gli indirizzi per le politiche e gli obiettivi di qualità e direttive della scheda del paesaggio d’ambito, con la disciplina di piano delle invarianti strutturali e con la disciplina di vincolo per le aree sottoposte a tutela.

Con riferimento all’analisi della disciplina del Piano Paesaggistico (cap. 4), questa è limitata ad una riproposizione delle cartografie delle quattro invarianti strutturali e della scheda d’ambito n. 16 Colline Metallifere, ma manca una sintesi e interpretazione critica di valori paesaggistici e criticità presenti, anche in relazione alle azioni di piano. Del tutto assenti sono la disciplina delle quattro invarianti e le disposizioni vincolistiche relative ai beni paesaggistici individuati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004, che tuttavia forniscono importanti direttive agli Enti Territoriali per le fasi di pianificazione. Si ricorda che l’approfondimento di quanto descritto è un momento imprescindibile ai fini di una corretta identificazione e verifica delle previsioni di piano.

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo (cap. 7) l’individuazione delle componenti specifiche e degli indicatori (tabella pag. 42 e seguenti) per il paesaggio e il patrimonio culturale fanno riferimento da un lato alle aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e dall’altro alla struttura agricola del territorio, mentre non si trova alcun riferimento ad altri caratteri strutturanti il paesaggio d’ambito e descritti tra le invarianti, come, per esempio, il sistema collinare tra San Vincenzo e Sassetta, di assoluto rilievo naturalistico e paesaggistico. Allo stesso modo, gli indicatori individuati appaiono piuttosto limitati: per la struttura agricola, manca completamente il riferimento al sistema tradizionale di appoderamento, alla viabilità e alla eventuale presenza di manufatti di interesse storico-testimoniale; relativamente alle risorse paesaggistiche, manca un’analisi delle criticità, che sono ampiamente descritte ed individuate nella scheda d’ambito n. 16. Si ritiene utile integrare le cartografie già riportate con la carta delle criticità della scheda d’ambito; inoltre, si ritiene opportuno una revisione di componenti specifiche ed indicatori anche in seguito ad una più approfondita analisi degli analisi conoscitive contenute negli elaborati del PIT-PPR come sopra descritto.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel capitolo 8 del Documento Preliminare per la componente paesaggio e patrimonio culturale sono riferiti soltanto ad una parte del patrimonio presente,

Piano Strutturale Intercomunale



riproponendo la suddivisione del cap. 7 tra patrimonio rurale e beni sottoposti a tutela. Manca del tutto, ad esempio, una riflessione sul paesaggio costiero e sul sistema delle colline e sulle relazioni tra i due, che sono importanti obiettivi della scheda d'ambito. Appare dunque opportuno che gli obiettivi siano integrati in funzione della richiesta revisione e approfondimento del quadro conoscitivo.

Relativamente alle azioni di trasformazione, si osserva che, in generale, tutti i Comuni hanno operato un significativo ampliamento del territorio urbanizzato in rapporto all'esistente. Si ricorda che obiettivo primario e trasversale del Piano paesaggistico è il contenimento del consumo di suolo, che l'orientamento deve essere quello di utilizzare strutture esistenti sul territorio, in disuso o non utilizzate o da riconvertire, e che la scelta di nuovi insediamenti a vocazione produttiva o turistico-ricettiva presuppone valide e comprovate motivazioni sulla mancanza di strutture e spazi già in essere. Non pare esserci consequenzialità tra gli obiettivi della pianificazione elencati nel capitolo 3 per ogni Comune e le azioni di trasformazione individuate, né sono riconoscibili azioni finalizzate alla realizzazione di obiettivi e direttive individuati dal Piano paesaggistico regionale.

Per il Comune di San Vincenzo, si fa presente che molte delle aree destinate a nuove edificazioni sono sottoposte a tutela paesaggistica. In particolare:

– Le previsioni di cui alle azioni 3, 5 e 10 (edificazione di una media struttura di vendita, realizzazione area sosta camper, realizzazione di residenza sanitaria assistita) interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) e art. 142 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 42/2004; relativamente alla previsione n. 10, già osservata da quest'Ufficio con nota n. 9907 del 07/08/2018, si fa presente che, dal momento che riguarda un complesso di valore storico-testimoniale, dovrebbe essere garantita e dimostrata la coerenza con i citati obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico agrario e delle sue componenti (Salvaguardia e la valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale e dei documenti materiali della cultura dell'intero territorio comunale; Tutelare e valorizzare le componenti del paesaggio rurale; Tutelare e valorizzare il patrimonio di pregio architettonico e di valore storicodocumentale).

– La previsione n. 12, così come pure la n. 13, edificatoria residenziale, interessa area sottoposta a vincolo

ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004;

– La previsione edificatoria residenziale e per servizi n. 4 interessa un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) e art. 142 c. 1 lett. a), c) e g) del D. Lgs. 42/2004;

– le previsioni n. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 interessano aree ad uso agricolo e comunque a verde e totalmente permeabili.

Per le citate previsioni, appare necessario un approfondimento circa le motivazioni e strategie individuate, nonché una valutazione di compatibilità con i dispositivi di vincolo e con la disciplina del Piano paesaggistico.

Tra gli obiettivi, è citato “La riqualificazione delle condizioni insediative costiere tutelando gli ambiti dunali e retrodunali e l'insieme delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche”, che richiede essere maggiormente approfondito per verificarne la coerenza interna.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nel territorio di Sassetta di cui al punto 1 in Località Favaio , e al punto 7 in Località Valcanina-Castagno con nuovi insediamenti turistico-ricettivo, si ravvisano alcune criticità proprio in ordine ai caratteri e ai valori paesaggistici dei luoghi, in aree antropizzate e fortemente penalizzate sotto il profilo paesaggistico perché sottratte al bosco, aree nelle quali gli interventi possibili potranno essere realizzati contestualmente ad una riqualificazione e una riconfigurazione delle aree ricostituendo quella connessione ecologica persa con le adiacenti e contigue aree boscate. Si ricorda ancora una volta l'orientamento generale di ridurre il consumo di suolo, utilizzare strutture esistenti sul territorio, in disuso o non utilizzate o da riconvertire, e la necessità di valide e comprovate motivazioni sulla mancanza di strutture già in essere per la scelta di nuovi insediamenti a vocazione turistico-ricettivo.

Piano Strutturale Intercomunale



Per quanto concerne gli interventi previsti nel territorio di Suvereto di cui ai punti 3 in Località Poggetto, e 6 in Via delle Pianacce, con previsioni di ampliamento aree produttive e commerciali su aree agricole, si ravvisa l'opportunità di utilizzare aree libere e magari in disuso, al fine di mantenere il mosaico delle tessiture agricole sul territorio quale invariante strutturale paesaggistica.

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Pisa e Livorno
Dott. Andrea Muzzi
Il Funzionario delegato
Ing. Gino Cenci

N.17
Sassetta
Mittente: lorenzellimirko@alice.it

Oggetto:
ampliamento
Attuale annesso agricolo mq 10, si chiede la possibilità di ampliamento.
grazie

N.18
San Vincenzo
Mittente: marco.sparapani@geopec.it

Oggetto: Piano Strutturale Intercomunale delibera c.c. 75 del 23/12/2019

Testo Contributo:

Il sottoscritto Pieraccini Paolo residente in san vincenzo, strada san bartolo n. 3 e in qualità di proprietario del terreno posto nel comune di san vincenzo in strada san bartolo, distinto al catasto terreni del comune di san vincenzo al fg 8 mapp 891 e 63.

-Vista la delibera di consiglio comunale n. 75 del 23 dicembre 2019 nella quale si avvia il procedimento per la formazione del piano strutturale intercomunale;

Considerato che la mia area risulta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato definito dalla tavola n 3.1 allegata alla suddetta delibera;

con la presente formulo il seguente contributo.

Il terreno di proprietà è ubicato a margine di via san bartolo, una strada comunale che parte dalla via aurelia ed arriva alla frazione di san carlo, nel tratto iniziale, precisamente partendo dalla via aurelia per i primi 400 metri la strada ha assunto nel tempo una caratteristica di strada locale dove sia a destra che a sinistra ci sono nuclei di recente costruzione e lottizzazione.

il mio terreno si torva sul lato sinistro della strada ed è coistituito da una civile abitazione con garage ed accessori vari ad ovest confino con un gruppo di abitazioni private ed una strada oggetto di interventi pubblici quali asfaltature e realizzazione di urbanizzaznione , sul lato est il mio terreno confina con un edificio costituito da diverse unità immobiliari a destinazione civile abitazione.

Piano Strutturale Intercomunale



E' chiaramente un terreno che, unitamente a quelli adiacenti, ha le stesse caratteristiche urbanistiche dei terreni posti sul lato destro della strada san bartolo e che sono già inseriti nel perimetro edificato della tavola 3.1

Per quanto sopra sono a richiedere l'inserimento del mio terreno (evidenziato nell planimetria allegata con contorno rosso) nel perimetro del territorio urbanizzato unitamente o meno ai terreni adiacenti che ho evidenziato nella medesima planimetria con colorazione verde..

colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

N.19

San Vincenzo

Mittente: ricky.trapassi@geopec.com

Oggetto:

Piano Strutturale Intercomunale delibera c.c. 75 del 23/12/2019

Testo Contributo:

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELIBERA C.C.

75 DEL 23/12/2019 .

RICHIESTA DI INSERIMENTO DI AREA NEL PERIMETRO

DEL TERRITORIO URBANIZZATO ARTICOLO 4 L.R. 65/2014

Il Sottoscritto Michele Michahelles ,residente in Impruneta (FI), via Vecchia di Pozzolatico n. 2 , iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma al n. 17969, in qualita' di Tecnico incaricato dalla proprietà, Sig.ri :

- Piattelli Palmarini Simone

- Bertoni Daria

proprietari del terreno posto nel Comune di San Vincenzo in Via della Principessa , Loc. Torraccia ,distinto al Catasto Terreni del Comune di San Vincenzo al Foglio 24 mappale 269 (si allega visura catastale ed estratto di mappa catastale con terreno evidenziato di colore GIALLO) .

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23 Dicembre 2019 nella quale si avvia il procedimento per la formazione del Piano Strutturale intercomunale;

Considerato che la mia area risulta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato definito dalla tavola n. 3.1 allegata alla suddetta delibera; con la presente formulo il seguente contributo.

CONTRIBUTO

Il terreno in oggetto e' ubicato nel limite sud del Comune di San Vincenzo a confine con il Comune di Piombino , lungo Via della Principessa in Loc. Torraccia a margine di un parcheggio comunale di San Vincenzo a monte di via della Principessa .

Si tratta di un terreno incolto , del tutto pianeggiante , la cui orografia consente il transito di veicoli su tutta la sua superficie. Risulta accessibile sia dal parcheggio pubblico lato ovest , che sia da strada poderale lato nord.

Il terreno oggetto della presente si trova a pochi metri dalla Spiaggia di Rimigliano/Torraccia , meta turistica molto frequentata del Comune di San Vincenzo. Tale zona presenta carenze di servizi essenziali per migliorare

Piano Strutturale Intercomunale



l'offerta turistica del Comune di san Vincenzo, quali posti auto ombreggiati, percorsi sicuri e comodi di accesso alla spiaggia sia per normodotati che per disabili. Interventi realizzabili nel rispetto assoluto e mantenimento nella zona dei suoi connotati caratteristici , quali paesaggio , conservazione della duna e tutela della spiaggia.

Per tutto quanto riportato in premessa, l' intervento richiesto e' la realizzazione di un' area A PARCHEGGIO TURISTICO nella particella in oggetto .

L'obbiettivo sarebbe la realizzazione di un parcheggio privato ad uso turistico , attraverso la sola sistemazione del terreno esistente ad oggi incolto e abbandonato, realizzandovi dei posti auto scoperti , ombreggiati esclusivamente tramite l'utilizzo delle alberature esistenti integrate con nuove alberature autoctone, ove necessarie ,che si inseriscano nell'ambiente circostante, cercando di dare continuit  ed omogeneit  al verde esistente , in quanto zona retrodunale .

Questo intervento avrebbe l'intento di incentivare il turismo a contatto con la natura, nel rispetto dell'ambiente e di sostenere l'interesse del turista per il mare con un servizi pi  accurati .

Nell'eventuale accoglimento della nostra richiesta si potranno prevedere, dei percorsi adeguati e ben inseriti nel contesto paesaggistico retrodunale , sia per normodotati che per disabili ,che dal parcheggio turistico , attraverso la propriet  pubblica, permettano un accesso alla spiaggia pi  comodo e sicuro. All'interno del parcheggio privato , in aree apposite , potranno essere previste anche zone di uso comune ombreggiate dagli alberi e attrezzate , con tavoli e zone lettura immersi nel verde.

Per quanto sopra sono a richiedere l'inserimento del terreno oggetto della presente (evidenziato nelle planimetrie allegate con colore GIALLO) nel perimetro del territorio urbanizzato, per la realizzazione di un parcheggio privato ad uso turistico.

Certo di un vostro accoglimento della mia richiesta colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

N.20

Suvereto

Mittente: diego.petrai@archiwordlpec.it

Oggetto:

Osservazioni al piano strutturale intercomunale

Testo Contributo: Il sottoscritto Fiaschi Fabio Massimo   proprietario di una porzione di immobile ubicato in via Fonte degli Angeli,catastalmente contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Suvereto. L'immobile risulta ai margini del centro storico, sul lato sinistro di via Fonte degli Angeli, risalendo la strada, secondo il Regolamento Urbanistico vigente tale area ricade in zona omogenea A e si trova in un ambito prevalentemente residenziale (Rp), in un tessuto parzialmente o sostanzialmente trasformato (S4) e prevede come categoria di intervento edilizio la r2a.

Piano Strutturale Intercomunale



L'edificio, presenta una struttura portante in muratura con manto di copertura in marsigliesi su due piani fuori terra con facciate intonacate e tinteggiate in color terra di siena.

Premesso che è stata presa visione dell'avvio del procedimento del piano strutturale d'area, con la seguente proposta e contributo si chiede :

- la possibilità di ampliamento orizzontale dell'esistente abitazione posta al piano primo, per 60 mq di superficie lorda ed una volumetria lorda di 180 mc considerando l'altezza netta interna di 2,70 mt , come l'esistente; tale situazione risulta necessaria in quanto il nucleo familiare negli anni è aumentato e l'immobile anche se su due piani fuori terra risulta essere di modeste dimensioni; al piano primo infatti è presente una sola camera matrimoniale , pertanto la proposta propone l'ampliamento orizzontale dell'immobile al piano primo, mentre il piano terra rimane di passaggio per gli autoveicoli che eccedono al locale garage posto nella corte; il progetto garantirà una soluzione di continuità con i fabbricati limitrofi sia nella scelta dei materiali che nella tipologia costruttiva, in merito al manto di copertura ed alla scelta degli infissi esterni.

La proposta di ampliamento formerà una continuità sulle facciate, lungo la via pubblica, non avrà nè impatto urbanistico né una finalità speculativa. Sarà una costruzione costituita da un organismo a sé stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici limitrofi, secondo la normativa vigente per la zona sismica.

N.21

Suvereto

Mittente: diego.petrai@archiwordlpec.it

Oggetto:

Osservazioni al piano strutturale intercomunale

Testo Contributo:

Il sottoscritto Nocenti Claudio è socio accomandatario della società I.N.S.S. S.A.S. DI NOCENTI CLAUDIO di un immobile uso artigianale ubicato in in Suvereto (LI), zona artigianale, località Poggetto; secondo il Regolamento Urbanistico vigente ricade in zona omogenea D (zone destinate ad attività produttive); nello specifico si tratta di ambiti a specializzazione funzionale produttivo industriale ed artigianale.

La proprietà in questione contraddistinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Suvereto, risulta essere ubicata nelle vicinanze del paese e della strada provinciale SP 398.

Il fabbricato in oggetto, autorizzato con Pratica edilizia n.46 - 87 e successiva Variante n. 89 del 5-11-92, presenta una superficie coperta di circa 850 mq ed una corte di pertinenza esterna di 2783 mq ; al suo interno oltre gli spazi lavorativi sono presenti zone adibite a bagni ed uffici. La struttura dell'immobile è in pilastri di c.a.v.p. e tamponamento in muratura, con fondazioni in e.a. e copertura con struttura in travi prefabbricate e manto in eternit. L'illuminazione naturale è ottenuta attraverso finestrate a nastro montate su telai di alluminio preverniciato, mentre i portelloni di accesso al magazzino sono realizzati con profilati di acciaio zincato, con pannelli di lamiera.

La corte esterna è delimitata parzialmente da muretti di confine con spessore di 30 cm di altezza varia e sovrastante rete o ringhiera .

Premesso che è stata presa visione dell'avvio del procedimento del piano strutturale d'area, con la seguente proposta e contributo si richiede la possibilità di ampliamento orizzontale dell'esistente immobile uso artigianale per almeno 600 di superficie lorda con altezza dell'esistente capannone, oltre a tettoie per una superficie di almeno 250 mq poste anche in adiacenza alla struttura; tale

Piano Strutturale Intercomunale



situazione risulta necessaria in quanto negli anni è aumentato il bisogno dello spazio dell'attività lavorativa insieme al numero dei dipendenti e l'ampia area di pertinenza posta di fronte al capannone e sul retro alla SR 398 risulta idonea alle nuove strutture ed esigenze aziendali.

La proposta di ampliamento formerà una continuità strutturale del capannone esistente e non avrà nè impatto urbanistico né una finalità speculativa.

Sarà una costruzione costituita da un organismo a sé stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici limitrofi, secondo la normativa vigente per la zona sismica.

L'ampliamento della superficie permette di utilizzare la nuova struttura, creando così :

spazi franchi, di sosta e circolazione sia per la lavorazione che come stoccaggio;

maggior sicurezza nella lavorazione ed assemblaggio, in quanto si vengono a creare più ampi spazi fisici aggiuntivi migliorando la circolazione tra le varie postazioni di lavoro e quindi maggior sicurezza sia nelle movimentazioni interne che nell'eventuale gestione delle emergenze;

creazione di uno spazio interno sia per lo stoccaggio di materie prime che per piccoli manufatti finiti e ricambi pronti alla commercializzazione.

L'azienda prevede inoltre l'aumento delle unità lavorative non appena la nuova unità immobiliare andrà a regime.

Tutto lo spazio esterno, sarà utilizzato come area di manovra e di Parcheggio, evitando così pericolo di incidenti; tutti i parcheggi, sia per i dipendenti che per i clienti, vengono concentrati in un unico spazio ben segnalato.

In allegato documentazione fotografica dell'immobile e del piazzale esistente

NOCENTI CLAUDIO I.N.S.S.

N.22

Suvereto

Mittente: diego.petrai@archiwordlpec.it

Oggetto:

Osservazioni al piano strutturale intercomunale

Testo Contributo:

La sottoscritta committente TOPI LAURA in qualità legale rappresentante dell'AZIENDA VITIVINICOLA • IL BRUSCELLO proprietaria di un immobile di essere proprietario, dell'immobile sito nel Comune di Suvereto in loc. Tabarò, l'immobile è in ambito residenziale, è sito nell'unità territoriale omogenea UTOE-1 Colline di Suvereto, ricade in zona E1 (aree destinate all'attività agricola e forestale) e fa parte del patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura il cui ambito di intervento è quello del restauro e risanamento conservativo essendo già presente nel catasto leopardino

L'appartamento interessato dall'intervento rappresenta una porzione di un complesso più ampio, costruito in muratura portante di pietra e mattoni, con solaio intermedio in laterizio, mentre quello di copertura è distinto parte in laterizio, parte in legno e mezzane; le facciate sono in parte intonacate e tinteggiate.

l'edificio è ubicato su due piani; l'ingresso si trova al piano terra, sul lato sud dell' edificio e da questo si accede o agli ambienti presenti al piano terra (sala da pranzo , cucinotto e servizi igienici) o alla

Piano Strutturale Intercomunale



scala che conduce al piano superiore. Si può accedere al piano terra anche attraverso il porticato, nel quale si trova fra le altre cose l'entrata della cantina.

Al piano primo sono presenti quattro camere da letto e due servizi igienici, oltre che l'apliamento in progetto mai completato.

Premesso che è stata presa visione dell'avvio del procedimento al piano strutturale d'area, con la seguente proprosta di contributo si richiede:

- Togliere la categoria del reastauo e risanamento conservativo in quanto l'edificio presenta interventi e rimaneggiamenti avvenuti in tempi differenti, alterando le caratteristiche originarie. Non si rileva alcuna presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di particolare valore.

distinti saluti

topi laura

N.23

Suvereto

Mittente: diego.petrai@archiwordlpec.it

Oggetto: Osservazioni al piano strutturale intercomunale

Testo Contributo:

Il sottoscritto ZANON GIUSEPPE comproprietario insieme a MARETTO DELFINA, di un immobile ubicato in via Cavour, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Suvereto, l'immobile risulta ubicato nel centro storico e secondo il Regolamento Urbanistico vigente tale area ricade in zona omogenea A d'interesse storico, ambientale e architettonico, in ambito residenziale in un tessuto insediativo storico di matrice pre-ottocentesca, con tessuto che ha mantenuto i caratteri originari ; la categoria d'intervento è il restauro e risanamento conservativo

L'immobile destinato alla civile abitazione presenta una struttura portante in muratura massiccia di pietra su due piani fuori terra ed una corte di pertinenza uso esclusivo.

Premesso che è stata presa visione dell'avvio del procedimento del piano strutturale d'area, con la seguente proposta e contributo si chiede :

- la richiesta di tamponamento di un piccolo spazio uso balcone , posto al piano primo in adiacenza al locale bagno; ad oggi il balcone risulta inutilizzato in quanto è uno spazio sottoposto alle intemperie fra il locale bagno e la lavanderia .

La proposta è quella di creare una continuità con la facciata e non avrà nè impatto urbanistico né una finalità speculativa, ma solo un miglioramento estetico.

Il tamponamento potrà essere realizzato con materiali consoni al luogo dove si trova, ferro battuto ben lavorato e vetro.

Si precisa che la modifica proposta attiene alla facciata dell'edificio e non va confusa nel concetto di sagoma dell'edificio.

Il prospetto in altri termini, sarà migliorativo nel rispetto del profilo estetico-architettonico e rispetto alla situazione attuale in cui si trova l'immobile nel suo contesto.

N.24

Suvereto

Mittente: antonino.miraglia@geopec.it

Oggetto: contributo al piano strutturale intercomunale

Piano Strutturale Intercomunale



Testo Contributo:

Il sottoscritto SCHRODER SEBASTIAN CRISTIAN,
CONTRIBUTO

Proposta di riqualificazione ed utilizzazione spazi e percorsi storici a Suvereto, provincia di Livorno, Centro Storico e frazione Belvedere

Premessa.

La proposta è afferente la realizzazione di lavori mirati a riqualificare ed utilizzazione alcuni luoghi e relativi spazi urbani posti nei Centri Storici di Suvereto e Belvedere, la loro connessione con il territorio, in specie con il vicino e sovrastante Borgo Belvedere, posto in posizione panoramica tantoché permette la vista del Golfo di Follonica e dell'Isola d'Elba. Gli interventi proposti tendono a permettere una regolazione e fruizione del patrimonio pubblico di carattere storico, determinando una riutilizzazione compatibile con i "segni" storici dell'uso ancora presenti e da evidenziare, attribuendo loro specifiche funzioni mediante una appropriata sistemazione. Finalità ed obiettivi da perseguire si incentrano nella riproposta di parti di territorio: > in senso didattico: attraverso la percezione semantica connaturata dei luoghi vissuti, ossia la percezione del luogo storico e dei suoi caratteri e segni e il modo in cui questi abbiano un senso (significazione) anche in senso estetologico o interpretativo. Esso muove dalla centralità del concetto di interpretazione in due direzioni: ridefinizione teorica ed epistemologica (conoscenza scientifica); semiotica (analisi della cultura insita nei manufatti che hanno definito i luoghi con particolare riferimento alla loro ricezione); > consentendo un appropriato accesso e riuso Obbiettivi specifici: 1. Interventi relativi alla valorizzazione del borgo di Belvedere: a. eliminazione del traffico veicolare e di sosta nella piazzetta centrale in modo da favorire l'uso pubblico come luogo a centro di aggregazione, sede di attività pubbliche e di ristoro, talché possa richiamare anche risorse private di attività commerciali presenti; b. Definire il previsto parcheggio all'ingresso del borgo e destinare a parcheggio, per i pochi residenti, la piazza posteriore del borgo, consentendo di avere un adeguato numero di posti auto fruibili per chi vive o lavora nel borgo, sistemazione della strada di accesso, ormai semi-abbandonata, che consentirebbe di allontanare completamente il traffico dalla zona della piazza centrale che diventerebbe area pedonale grazie al posizionamento di barriere fisiche che abbiano caratteristiche estetiche adeguate al luogo c. La realizzazione di un parcheggio fruibile a tutti da realizzare in un terreno di proprietà pubblica a circa centoventi metri di distanza dalla piazza centrale, prossimo al centro del borgo, non invasivo, ne permette la riqualificazione e la raggiungibilità del centro del borgo; 2. Interventi relativi alla rivalutazione del percorso di collegamento tra Suvereto e Belvedere: Contributi Al Piano Strutturale Intercomunale Suvereto Di San Vincenzo E Sassetta – scad. 30 giugno 2020 2 a. il ripristino ed il restauro della Fonte di Belvedere posta nell'antico percorso di collegamento con la Rocca Aldobrandesca di Suvereto e collegata funzionalmente al Borgo di Belvedere. Luogo pieno di caratteri testimoniali, "genius loci" in quanto interazione di luogo e identità, individua l'insieme delle caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di un ambiente interlacciato con l'uomo e le abitudini; b. ripristino e sistemazione del vecchio tracciato per accedere alla fonte da parte degli abitanti del Borgo di Belvedere, attualmente in disuso, come collegamento pedonale; 3. Interventi relativi alla rivalutazione dell'area posta nel centro storico di Suvereto:

ROCCA ALDOBRANDESCA DI SUVERETO REGOLAMENTO URBANISTICO

Normativa vigente sull'area Unità Territoriali Omogenee Elementari UTOE 1 - Colline di Suvereto Zone omogenee ai sensi del D.M. 1444/1968 A - edificate d'interesse storico, ambientale e architettonico Limite Perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 55 L.R. 01/2005 Ambiti residenziali, del territorio aperto ed a specializzazione funzionale Ambiti a specializzazione funzionale verde: verde attrezzato (D.M. n.1444/68 art.3 - lett. c) Art. 90 Verde (Vn) Il presente RU individua le diverse componenti del sistema del verde, sia ad uso pubblico che ad uso privato, sulla base della funzione cui assolvono tali spazi in via prevalente nonché sulla base dei relativi caratteri

Piano Strutturale Intercomunale



ambientali e paesaggistici. V1 Verde attrezzato (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c) Si tratta di aree adibite a verde pubblico attrezzate nelle quali possono essere installate: ☀ - infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero; ☀ - allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni; CONTRIBUTO Identificare in questa area V1 Verde attrezzato (D.M.n. 1444/68 art. 3, lett.c), aree adibite a verde pubblico attrezzate nelle quali possono essere installate infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero e allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni; Per quanto sopra, si propone la realizzazione di lavori mirati a riqualificare ed utilizzare alcuni luoghi e relativi spazi urbani posti nel Centro Storico di Suvereto. Gli interventi proposti tendono a permettere una regolazione e fruizione del patrimonio pubblico di carattere storico, determinando una riutilizzazione compatibile con i “segni” storici dell’uso ancora presenti e da evidenziare, attribuendo loro specifiche funzioni mediante una appropriata sistemazione. Obiettivi: Interventi relativi alla rivalutazione dell’area posta nel centro storico di Suvereto: Sistemazione dello spazio pubblico posto alla Rocca Aldobrandesca, di proprietà pubblica, tal che possa assumere carattere di polarità culturale nel nucleo da cui ha origine il centro storico. Cuore di possibili eventi proposti dalla comunità di Suvereto, teatro all’aperto, di contenute dimensioni, la realizzazione definisce una zona per la riunione, la discussione, esecuzioni degli eventi e/o di spettacoli, proposta similmente ad altre presenti lungo la costa toscana (vedi: teatro all'aperto della Toscana a Torre del Lago Puccini, nel comune di Viareggio; Caffè de La Versiliana” nella pineta di Marina di Pietrasanta; Il Teatro del Silenzio un anfiteatro creato sfruttando la naturale conformazione di una collina nei pressi del paese di Lajatico, in provincia di Pisa).

N.25

Suvereto

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Associazione dei comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto (LI). L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO DEL PROCEDIMENTO Contributo tecnico

Testo Contributo:

Riscontriamo la Vostra nota relativa all’oggetto n. AOOGR/AD Prot. 0012386 del 14/01/2020 fornendo di seguito un contributo, visto il Documento preliminare alla VAS e le tavole allegate da cui si è preso atto anche del territorio urbanizzato e delle aree esterne ad esso. Si precisa quanto segue: San Vincenzo - a seguito del controllo delle indagini di supporto al Piano Operativo (deposito n.355 del aprile 2019) lo scrivente Settore ha provveduto a sospendere il relativo procedimento. Il comune pertanto sta provvedendo ad integrare le indagini per quanto riguarda gli aspetti idraulici e le relative condizioni di trasformabilità delle previsioni, aspetto che comporterà presumibilmente una modifica alle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale. Gli sviluppi dei suddetti approfondimenti sono stati oggetto di alcuni incontri tecnici, anche recenti, finalizzati alla preventiva condivisione degli stessi. Pertanto si evidenzia che le previsioni elencate nel documento preliminare alla VAS quali “adottate o recepite nel nuov o PO adottato (Ipotesi di trasformazione in sinergia con il territorio rurale) saranno oggetto di valutazioni conclusive da parte di questo Settore solo a seguito del ricevimento delle integrazioni. Suvereto - In relazione ai contenuti del PGRA dell’Autorità di Bacino Distrettuale ed al fatto che il Fiume Cornia è individuato quale reticolo principale, si ritiene necessario segnalare ai comuni le recenti procedure individuate con delibera G.R. 166 del 17/02/2020 relative all’accordo fra la Regione Toscana e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale da seguire per lo svolgimento delle attività di riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione, ai sensi dell’art. 14 delle norme del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Si rappresenta comunque che sono già state svolte riunioni in merito a tali aspetti, interessando i comuni limitrofi (Campiglia Marittima e

Piano Strutturale Intercomunale



Piombino), al fine di raccordare e coordinare gli approfondimenti in corso sul bacino del F.Cornia anche alla luce degli interventi strutturali fino ad oggi realizzati. Tra le previsioni e gli obiettivi riscontriamo infatti “(obb. 1.6) Interventi infrastrutturali del Fiume Cornia (casce di espansione e laminazione) che dovranno conseguentemente essere coerenti con gli esiti di quanto sopra evidenziato e con la pianificazione di Bacino. Si propone inoltre di individuare obiettivi di sostenibilità ambientale delle “risorse idriche” che siano anche coerenti con quelli previsti nel progetto LIFE REWAT, relativo ai territori di interesse. Per quanto riguarda infine la predisposizione delle indagini di supporto al PSI si propone di segnalare ai comuni:

- l’approvazione del recente regolamento D.P.G.R. 5/R/2020 e le direttive tecniche adottate con D.G.R n.31 del 20/01/2020 ; - di attenersi alle disposizioni comunicate dall’Autorità di Distretto in fase di adozione del “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” per l’aggiornamento e/o la definizione del quadro conoscitivo connesso agli aspetti geomorfologici; le fasi di consultazione e osservazioni sono attualmente in corso per tutti i soggetti pubblici e privati interessati dagli effetti del Piano. Distinti saluti

Direzione

Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile

Valdarno Inferiore

Il Dirigente

Ing. Francesco Pistone

N.26

Suvereto

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Associazione Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto (LI) – Avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell’ art.17 della L.R. n.65 del 10.11.2014 Contributo collaborativo Settore Programmazione Viabilità.

Testo Contributo:

Il territorio del Comune di San Vincenzo è interessato dal tracciato del Corridoio Tirrenico per il quale sono in corso aggiornamenti progettuali nelle more della definizione del procedimento di intesa Stato, Regioni ed enti locali come opera strategica. In particolare il tracciato relativo al territorio comunale, compreso nel Lotto 2 tratto S.Pietro in Palazzi – Scarlino, è oggetto della riqualificazione nell’ambito dei procedimenti di attuazione delle opere di interesse dello Stato, ex art.81 D.P.R. 616/77 . Si raccomanda quindi sia debitamente tutelato il corridoio infrastrutturale nell’ambito della revisione degli strumenti urbanistici comunali. Distinti saluti

Direzione Generale Politiche Mobilità,

Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA’

Il Dirigente

Ing. Marco Ierpi

N.27

Suvereto

Piano Strutturale Intercomunale



Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Associazione Comuni di SAN VINCENZO, SASSETTA e SUVERETO (LI) – L.R. 65/2014 art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale - Avvio del procedimento. Contributi tecnici.

Testo Contributo:

In riferimento al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni San Vincenzo, Sassetta e Suvereto (LI), il Comune di San Vincenzo, in qualità di Comune Capofila, ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019 di avvio del procedimento. Sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, si comunica che al momento non si rilevano elementi da segnalare sulle materie agricole di propria competenza.

Distinti saluti.

Direzione Agricoltura e Sviluppo

Rurale

Il dirigente Responsabile del Settore

Dr. Antonino Mario Melara

N.28

San Vincenzo

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Associazione dei Comuni di San Vincenzo, Sassetta, Suvereto (LI) – Piano Strutturale – Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 – Risposta alla richiesta di contributo

Testo Contributo:

In risposta alla richiesta di contributo relativo all' avvio del procedimento per la formazione del Piano in oggetto, pervenuta con prot. AOOGR/12386 del 14/01/2020, si rileva quanto segue: Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 della legge regionale n. 35/2015, fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangono in vigore il Piano Regionale PRAER approvato con DCR n. 27/2007, il Piano Provinciale PAERP di cui alla l.r. 78/98, ed il PRAE di cui alla l.r. 36/80 approvato con DCR n. 200 del 1995 e ss.mm.ii, per le province che non hanno approvato il PAERP.

La Provincia di Livorno ha approvato il proprio PAERP con DCP n.54 del 10/06/2014 al quale pertanto si rimanda in relazione alla individuazione delle aree estrattive ivi previste e alla specifica disciplina.

Si coglie l'occasione per segnalare che il nuovo Piano Regionale Cave di cui alla l.r. 35/2015 è stato adottato con Delibera n. 61 nella seduta di Consiglio Regionale del 31 luglio 2019 e che è stato pubblicato sul BURT n. 41, Parte Prima, del 21 agosto 2019.

Si invitano i Comuni di San Vincenzo, Sassetta, Suvereto a voler verificare l'eventuale coerenza tra i contenuti del Piano in oggetto e le misure di salvaguardia (istituite ai sensi dell'art. 88 comma 7 lett. i) della l.r. 65/14) previste all'art 39 delle norme tecniche della disciplina di piano del PRC (elaborato PR02);

Nei territori comunali in esame si evidenzia che il PRAER quale strumento della pianificazione di settore regionale ancora vigente individua le seguenti aree di risorsa e/o giacimento:

Comune di Sassetta nessuna area di risorsa e/o giacimento

Comune di San Vincenzo :

Piano Strutturale Intercomunale



PRAER

codice PRAER / Località Risorsa Giacimento

418 I 15 Si Si

Comune di Suvereto :

PRAER

codice PRAER / Località Risorsa Giacimento

OR 420 I 15 Si Si

OR 420 II 15 Si Si

OR 420 III 15 Si Si

Si evidenzia che nel territorio dei Comuni di San Vincenzo e Suvereto il nuovo PRC adottato individua le seguenti aree di Giacimento e/o Giacimento Potenziale:

Comune di San Vincenzo:

PRC Adottato

codice PRC Giacimento Giacimento Potenziale

09053023096001 G

Comune di Suvereto :

PRC Adottato

codice PRC Giacimento Giacimento Potenziale

09049018027001 G

09049020028001 G

09049020029001 G

Comune di Sassetta nessuna area di giacimento

Si evidenzia altresì che nel territorio degli stessi Comuni gli strumenti della pianificazione regionale di settore, PRAER vigente e PRC adottato individuano le seguenti aree di reperimento di Materiali Ornamentali storici (MOS):

PRAER

Comune di Sassetta Loc. La Fornace (ST 419 I 12)

Comune di Suvereto Loc. C. Poggio Luigi (ST 420 IV 10)

PRC

Comune di San Vincenzo

Codice MOS Località

Classe di tutela

ai sensi dell'articolo 32,

comma 3 del PRC

adottato

0904901801 MOS Valle Dei Manienti a)

Comune di Sassetta

Codice MOS Località

Classe di tutela

ai sensi dell'articolo 32,

comma 3 del PRC

adottato

0904901901 MOS La Fornace b)

Comune di Suvereto

Codice MOS Località

Classe di tutela

ai sensi dell'articolo 32,

comma 3 del PRC

Piano Strutturale Intercomunale



adottato

0904902001 MOS C. Poggetto Luigi b)

La classe di tutela dei succitati MOS è indicata all'articolo 32, comma terzo della Disciplina di Piano del PRC:

- a) i siti che rivestono un elevato valore storico/culturale testimoniale dai quali non è consentito alcun prelievo di materiale, soggetti a tutela assoluta;
- b) i siti di reperimento di materiale ornamentale storico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, della l.r. 35/2015,

dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle Soprintendenze;

Per quanto attiene al Comune di Sassetta occorre rilevare inoltre che il PRC individua una ulteriore area di possibile reperimento di materiale ornamentale storico in Loc. Sassetta paese (0904901901P MOS) da approfondire ;

Tali materiali rappresentano una risorsa da tutelare, sia per la loro valenza territoriale, ambientale, paesaggistica, sia per il reperimento dei materiali unici indispensabili per il restauro di monumenti e di opere pubbliche o per interventi prescritti dalle competenti soprintendenze; si ricorda, pertanto, che i Comuni dovranno individuare nel piano operativo, le eventuali cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici, al fine di sottoporle ad adeguata disciplina di tutela ed uso. A tal fine il comune si avvale degli Elaborati del PRC, QC 11 – Ricognizione siti di reperimento materiali storici e PR 13C – Siti di reperimento materiali storici

Si fa presente che i Comuni ai sensi dell'art. 32 comma 6, del PRC adottato, potranno individuare nel quadro conoscitivo ulteriori siti per il reperimento di materiali ornamentali storici da proporre ai fini dell'implementazione del PRC stesso;

I Comuni dovranno pertanto individuare nel piano operativo, nel rispetto di quanto sopra, le eventuali cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici, al fine di sottoporle ad adeguata disciplina di tutela ed uso.

Nelle cave a tal fine individuate, per alcuni specifici interventi, il prelievo di materiali ornamentali storici è disciplinato dall'articolo 49 della l.r. 35/2015.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 della l.r. 35/2015 e di quanto riportato al punto 4, parte II, elaborato 2, dell'allegato 1 del PRAER, i comuni, negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica effettuano inoltre una ricognizione volta ad individuare eventuali cave dismesse o ravaneti di cave non più attive in condizioni di degrado al fine di promuovere gli opportuni interventi di recupero e riqualificazione ambientale. A tal fine i comuni si avvalgono dell'Elaborato QC10 – Siti estrattivi dismessi del PRC.

Cordiali saluti

La dirigente

Ing. Anna Valoriani

N.29

San Vincenzo

Mittente: marco.sparapani@geopec.it

Oggetto:

Piano Strutturale Intercomunale delibera c.c. 75 del 23/12/2019

Testo Contributo:

Piano Strutturale Intercomunale



Il sottoscritto Federighi Mauro residente in san vincenzo, via IV novembre n 5, in qualità di comproprietario del terreno posto nel comune di san vincenzo in strada per campiglia distinto al catasto terreni del comune di san vincenzo fg 16 mapp 12.

-Vista la delibera di consiglio comunale n. 75 del 23 dicembre 2019 nella quale si avvia il procedimento per la formazione del piano strutturale intercomunale;

Cosiderato che il nostro terreno è circondato da terreni che sono inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato;

con la presente formulo il seguente contributo.

Il terreno di nostra proprietà è ubicato tra via aurelia sud, via per campiglia ed il lotto doce prevista la realizzazione di una discoteca e si trova di fatto interclusotra terreni e infrastrutture ricomprese nel territorio urbanizzato. di conseguenza anche il nostro terreno (evidenziato in rosso nell aplanimetria allegata)deve ricadere all'interno del territorio urbanizzato anche se ad oggi non ci sono iniziative urbanistiche in corso ma comunque ha perso la caratteristica di terreno agricolo per la mancanza di continuità con il terrtorio rurale del comune di san vincenzo.

Per quanto sopra sono a richiedere l'inserimento del mio terreno (evidenziato nell planimetria allegata con contorno rosso) nel perimetro del territorio urbanizzato.

colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

N.30

San Vincenzo

Mittente: info@pec.bartalinicereali.com

Oggetto:

Piano Strutturale intercomunale delibera c.c. 75 del 23/12/2019 - Richiesta inserimento di area nel perimetro del territorio urbanizzato art. 4 l. 65/2014

Testo Contributo:

Il sottoscritto Bartalini Dorando in qualità di rappresentate legale della Società BArtalini s.p.a con sede in San vincenzo, via per camoiglia n. 7 ,società proprietaria del terreno posto nel comune di san vincenzo in via per campiglia n 7 distinto al catasto terreni del comune di san vincenzo al fg 12 mapp 44 e 50.

-Vista la delibera di consiglio comunale n. 75 del 23 dicembre 2019 nella quale si avvia il procedimento per la formazione del piano strutturale intercomunale;

Considerato che la mia area risulta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato deifinito dalla tavola n 3.1 allegata alla suddetta delibera;

con la presente formulo il seguente contributo.

Il terreno di proprietà della società da me amministrata è inserito all'interno del perimetro del territorio urbanizzato limitatamente ad una parte che ricomprende i capannoni esistenti. non sono inseriti nel territorio urbanizzato i piazzali che si trovano sul lato nord del capannone che occorrono per lo svolgimento della mia attività di stoccaggio e trasformazione di foraggi e cereali. Si tratta di un terreno incolto che viene utilizzato dai camion per la sosta prima e dopo il carico e7o scarico del prodotto.

Piano Strutturale Intercomunale



Questa area, individuata in rosso nella planimetria allegata, potrebbe servire in futuro per la realizzazione di un nuovo capannone di stoccaggio che potrebbe avere le dimensioni di quello realizzato alcuni anni fa ma che deve rimanere distante almeno 10mt. dall'esistente al fine di consentire un agevole accesso.

Per quanto sopra sono a richiedere l'ampliamento del perimetro urbanizzato come evidenziato in rosso nella planimetria allegata.

certo di un vostro interessamento colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

N.31

Suvereto

Mittente: mario.niccolai@ingpec.eu

Oggetto:

Prima Variante al Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 92 L.R.T. 65/2014 - PROPOSTA

Testo Contributo:

Il sottoscritto sig. gubitoso Maurizio, in qualità di Amministratore della soc. M T P ,ditta operante nel Comune di Suvereto, **PREMESSO CHE** la ditta MTP è proprietaria di uno stabilimento per la produzione di materie plastiche, ubicato in loc. Acquari , S.S. 398 km 29,800 ,in angolo con la Strada Vicinale del Terricciolo Basso lungo la quale si sviluppa l'intero stabilimento storicamente di produzione, nonché una ampia fascia di terreno agricolo ed un successivo complesso produttivo attualmente acquisito alla proprietà della soc. MTP,La ditta è operante continuativamente dagli anni '70 con aggiornamenti della produzione che si è evoluta, trasformata , specializzata ed ampliata assorbendo anche gli immobili dell'azienda confinante lato nord ed occupando un numero sempre crescente di addetti ,Che i piani programmatici per l'uso del territorio del Comune di Suvereto hanno sempre favorito lo sviluppo aziendale ,ed il Piano Regolatore Generale prevedeva l'intera area come “ zona D5 “Che le attuali dimensioni dei fabbricati non risultano più sufficienti a soddisfare le opportunità di sviluppo che si sono manifestate soprattutto nel corso degli ultimi anniChe il mercato delle materie plastiche , settore nel quale l'azienda è operante ,è in rapida espansione e richiede l'impiego di tecnologie sempre aggiornate e evolute,con la necessità di sviluppare volumi produttivi crescenti per mantenere la competitività ormai giunta a livello internazionale, Che l'Azienda nel corso degli anni ha perseguito costantemente la via del rispetto ambientale ,operando con gli obiettivi del contenimento delle emissioni in aria,che risultano ad oggi pressochè inesistenti per l'intero ciclo produttivo ,escludendo ovviamente quelle derivanti dal traffico veicolare indotto, del contenimento delle emissioni acustiche ,con risultati assolutamente soddisfacenti ,come risulta dalle recenti rilevazioni, del contenimento del consumo idrico ,poiché lo stabilimento si è dotato di impianto di raffreddamento a circuito chiuso,del contenimento dei consumi energetici via rete , ed in tal senso è stato installato un importante impianto di produzione elettrica autonomo con pannelli fotovoltaici, attualmente ancora in fase di espansione, che fornisce l'energia impiegata direttamente nel ciclo aziendale, della mitigazione dell'impatto visivo ,con la costante ricerca di una soluzione gradevole dello stabilimento ,accompagnata da un importante arredo vegetazionale con essenze di tipo autoctono che ne occultano la presenza e rispettano il pregevole ambiente nel quale è inserito,per cui ha conseguito realmente ,parallelamente alla sua crescita produttiva e occupazionale , anche un significativo miglioramento qualitativo in termini di impatto ambientale e rispetto del territorio,facendo propria nelle sue fasi evolutive la filosofia della “green economy” e VISTO

Piano Strutturale Intercomunale



cheil Comune di Suvereto ha approvato con la Delibera di C.C. n° 48 del 26/02/2018 di associarsi con i Comuni confinanti di San Vincenzo e di Sassetta per sviluppare i nuovi strumenti programmatici di uso del territorio e con la Delibera di C.C. n°71 del 16/12/2019 di accogliere gli elaborati costituenti l'Avvio del Procedimento per la redazione della Prima Variante al Piano Strutturale redatto in forma Intercomunale ai sensi dell'art.94 della L.R.Toscana n° 65/2014,il Documento Politico in esso contenuto introduce un ampio spazio all'obiettivo programmatico di qualità ambientale ,ed in particolare indica per l'uso delle zone sterne al centro abitato "un modello che integri la produzione con il rispetto del territorio " da cui discende il rispetto del bene fondamentale di "qualità della vita" ,imprescindibile dall'asserto che "il lavoro deve essere il primo obiettivo ed il principale cardine della dignità della persona",la documentazione del Rapporto Ambientale PreliminareV.A.S. ai sensi dell'art.23 della L.R.Toscana 10/2010 propone uno sviluppo orientato verso "la diversificazione dalla monocultura delle grandi aziende" ed inoltre, "in sinergia con il territorio rurale con elementi cardine di artigianato e piccola impresa ,industria diversificata centrata sulla clean economy e sull'innovazione", concetti contenuti principalmente nelle politiche di area vasta,la Tav. 3.3 dell'Avvio del Procedimento prevede l'area n° 6, compresa entro il perimetro delle aree aziendali della ditta MTP e delimitata da strutture produttive a nord e a sud , come area per la quale si propone una trasformazione da area ad uso agricolo ad area per ampliamento di impianti produttivi , seguendo la originaria destinazione urbanistica contenuta nel Piano Regolatore di Suvereto della zona " D5 " , OSSERVA chetutta la storia della ditta MTP si è svolta in sintonia con le proposte programmatiche dei documenti che compongono l'Avvio del Procedimento per la formazione della Prima Variante del P.S.I.e ne dimostra la condivisione dei contenuti , proponendoseli anche quale filosofia di sviluppo, ePROPONE chela suddetta area "di trasformazione esterna al perimetro del territorio urbanizzato" indicata con il n° 6 nella tav. 3.3 allegata all'Avvio del Procedimento per la formazione della Prima Variante del Piano Strutturale Intercomunale ,accolto con Delibera C.C. del Comune di Suvereto n° 71 del 16/12 /2019,venga regolamentata come area per ampliamento di attività produttive ,indicando specificatamente la riattivazione della regolamentazione urbanistica già contenuta nel P.R.G. del Comune di Suvereto ,e rileva che l'area è interamente entro la proprietà della ditta MTP e sarà utilizzata per il necessario sviluppo dell'azienda , che potrà ampliare la propria attività produttiva conseguendo uno sviluppo occupazionale ed un ulteriore miglioramento dell'inserimento ambientale.Suverto 03/04/2020M . T. P. s. r.l.S.S.398 km 29,800 Loc. Acquari - Suvereto il legale rappresentante(dott. Gubitosa Maurizio)Allegati : 1) estratto cartografico dal PRG del Comune di Suvereto2) ""dalla 1° Variante al PRG "3) ""da tav . 3.3. dell'Avvio del Procedimento per la formazione della Prima Variante al P.S.I.

N.32

Suvereto

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Associazione Comuni di SAN VINCENZO, SASSETTA E SUVERETO (LI) - L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO DEL PROCEDIMENTO - Trasmissione contributo di settore.

Testo Contributo:

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione

Piano Strutturale Intercomunale



regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli,

Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terre, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC. Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) il cui testo è scaricabile all'indirizzo web:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/fl1aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del

Piano Strutturale Intercomunale



documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo “Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica” è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici – devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle “Aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle “aree di superamento” dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono

specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni

in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

· In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;

· Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da

Piano Strutturale Intercomunale



eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie 'esigenze' e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e

effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di

contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di

decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia

UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir.

2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir.

2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;

- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic longterm

vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO₂ al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Piano Strutturale Intercomunale



Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 “Energy Roadmap 2050”) almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell’imponente incremento della produzione e stoccaggio dell’energia rinnovabile.

In attesa dell’aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), “Toscana green 2050” stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull’urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l’edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell’edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

- a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico “quasi zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All’Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. “diritto al sole”: illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l’installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

- a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Piano Strutturale Intercomunale



Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 'edificio di nuova costruzione' è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); 'edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante' è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;

b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del

D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

· La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).

· Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i

Piano Strutturale Intercomunale



parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.

- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli

allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse.

Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.

- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.

- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.

- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti

Piano Strutturale Intercomunale



urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011.

Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

· Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,

sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

· Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di

radiocomunicazione La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i

comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Piano Strutturale Intercomunale



Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

· Radioattività ambientale – RADON La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r.

Piano Strutturale Intercomunale



1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).

2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).

3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina: a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98; b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;

c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

· ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;

· ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;

· ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);

piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004; piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno,

approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004

piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;

piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;

piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;

Piano Strutturale Intercomunale



piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);

piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).

piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;

piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);

piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;

piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;

piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;

piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
 - con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti
-

Piano Strutturale Intercomunale



Ato Costa e Ato Sud;

· con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

· nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;

· la Regione Toscana, come previsto dall'articolo 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>; · l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

· con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;

· con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

· nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);

· nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);

· le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenzia to, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;

b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di

Piano Strutturale Intercomunale



raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinino la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:

- a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
- b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di San Vincenzo (LI) è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare l'ex allegato B del D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012) ed ha aree ZVN designate e in proposta (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) di tipo A, che il Comune di Sassetta, è area con crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012) ed ha, sul confine est, area classificata ZVN designate e in proposta (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) di tipo B, che il Comune di Suvereto (LI) è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare l'ex allegato B del D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012) ed ha aree ZVN designate e in proposta (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) di tipo B.

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
 - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;

Piano Strutturale Intercomunale



- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi (si ricorda, per mera informazione, l'utilità della raccolta di acqua piovana di falda in cisterne interrato a tenuta per uso irriguo non potabile).

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

Direzione 'Ambiente ed Energia'

Settore 'Servizi Pubblici Locali,

Energia e Inquinamenti

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

N.33

Suvereto

Mittente: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Associazione Comuni di SAN VINCENZO, SASSETTA e SUVERETO (LI). L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Trasmissione contributo tecnico.

Testo Contributo:

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto (prot. n. AOOGR / AD Prot. 0012386 del 14/01/2020), si comunica che il Settore scrivente si esprime in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” e ss.mm.ii. Il presente contributo evidenzia aspetti conoscitivi specifici legati ai siti della Rete Natura 2000, nonché agli altri elementi di interesse per la biodiversità regionale, di cui al Capo III del Titolo III della l.r. 30/2015 (habitat e specie di cui agli artt. 79, 80, 81, 82 e “aree di collegamento ecologico funzionale” di cui agli artt. 5, 7 e 75, commi 1 e 2 della medesima legge regionale, così come individuate nella “Carta della rete ecologica” del PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale in relazione alla Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”), rispetto ai quali i Comuni dovranno verificare la coerenza al fine di garantire la conservazione degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale tutelato dalla l.r. 30/2015. Rete Natura 2000 Ai sensi dell'art. 87 della l.r. 30/2015 “Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e

Piano Strutturale Intercomunale



siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, apposito Studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". Sono pertanto soggetti a Valutazione di incidenza gli atti sopracitati riguardanti anche ambiti esterni ai siti Natura 2000, ma suscettibili di produrre effetti sugli stessi. L'art. 73 ter della l.r. 10/2010 precisa inoltre che, qualora sia necessario procedere alla Valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'art. 87 della l.r. 30/2015 e che lo Studio di incidenza dovrà accompagnare il Rapporto Ambientale predisposto ai fini della VAS. Un documento esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato 'G' al d.p.r. 357/1997 circa i contenuti dello Studio di incidenza, può essere consultato nel sito regionale al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>. In riferimento a quanto sopra, si precisa che ai fini dell'espletamento della Valutazione di Incidenza: - l'art. 87, comma 6 della L.R.30/2015 stabilisce che l'ente parco regionale e l'ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza

regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4; - l'art. 69, comma 4 stabilisce che dette funzioni sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della rete natura 2000 ricadenti nei territori di competenza e nelle relative aree contigue. Entrambi i commi citati specificano inoltre che gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88 e che, nel caso degli enti gestori delle aree protette statali tale competenza è circoscritta ai Siti Natura 2000 ricadenti (interamente) nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. - l'art. 87, comma 11 della L.R.30/2015 stabilisce che per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.p.r. 357/1997. Tutela di habitat e specie Tra le componenti ambientali da considerare nel quadro conoscitivo è necessario che siano compresi anche gli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'art. 1 della l.r. 30/2015, per il quale la legge regionale medesima riconosce "il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza". In particolare, oltre ai siti Natura 2000 e alle aree protette, si segnalano per tutto il territorio regionale: • specie di flora e di fauna e habitat naturali e seminaturali di cui di cui al Capo III del Titolo III della l.r. 30/2015; questi elementi, secondo quanto disposto dalla l.r. 30/2015, costituiscono riferimento per strumenti urbanistici, piani e progetti e conseguentemente devono essere oggetto di considerazione nelle valutazioni ambientali, in attuazione specifica delle tutele previste dagli art. 79 ("Forme di tutela della fauna"), art. 80 ("Forme di tutela della flora"), art. 81 ("Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del d.p.r. 357/1997"), art.82 ("Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del d.p.r. 357/1997"); • alberi monumentali di cui alla Legge 10/2013 ("Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani") e al Titolo IV della l.r. 30/2015, sottoposti a specifiche tutele ai sensi dell'art. 100 della l.r. 30/2015; • geositi di interesse regionale, di cui all'articolo 95 della l.r. 30/2015, che costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'art. 5 della l.r. 65/2014 e sono oggetto di specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio. Aree di collegamento ecologico funzionale Ai sensi dell'art. 75 della l.r. 30/2015, le "aree di collegamento ecologico funzionale" e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla l.r. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT/PPR che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del

Piano Strutturale Intercomunale



territorio regionale. Le “aree di collegamento ecologico funzionale” e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, inoltre, sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali. Ai sensi dell’art. 7 della l.r. 30/2015, esse concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo si segnalano, per quanto di competenza, i seguenti ulteriori riferimenti normativi e regolamentari per la gestione dei Siti Natura 2000, da considerare ai fini della redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, nonché del Rapporto Ambientale e dello Studio di incidenza: • la l.r. 30/2015, che costituisce riferimento per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale regionale; • gli eventuali Piani di Gestione dei siti Natura 2000 che costituiscono riferimento per la valutazione di incidenza; • i Formulari dei siti Natura 2000 eventualmente interessati. Con D.M. 24/05/2016 e D.M. 22/12/2016, 134 siti toscani precedentemente individuati come SIC sono stati designati definitivamente come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007. Tali misure costituiscono riferimento principale per l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale oltre che regionale, ai sensi dell’art. 87 della l.r. 30/2015 nonché dell’art. 73 ter della l.r. 10/2010; • la D.G.R. n. 119/2018 che, in attuazione dell’art. 90 della l.r. 30/2015, individua le modalità procedurali per la presentazione delle istanze di valutazione di incidenza oltre ad una serie di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio regionale; • il Piano di Tutela delle Acque ed i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti interessati, che forniscono obiettivi e misure per il raggiungimento di uno stato ecologico “buono” dei diversi corpi idrici presenti nel comprensorio, presupposto fondamentale per la conservazione degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale tutelato dalla l.r. 30/2015. La normativa citata è consultabile e scaricabile dal sito (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale> e <http://www.regione.toscana.it/-/sistema-regionale-delle-aree-naturali-protette>), mentre per il reperimento dei dati relativi alle componenti sopra menzionate, si segnalano: • il portale regionale “Geoscopio”, dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette, sui Siti Natura 2000, sui geositi e sugli alberi monumentali, oltre ai dati relativi a segnalazioni di habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (il database Re.Na.To. - Biomart e il progetto HASCITU (HABitat in the Site of Community Importance in Tuscany – D.G.R. n. 505 del 17/05/2018), finalizzato all’individuazione cartografica degli habitat di interesse comunitario all’interno dei siti della Rete Natura 2000; • il PIT con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR) e in particolare, la “Carta della Rete ecologica” (consultabile nel portale regionale “Geoscopio”), l’Abaco delle Invarianti (Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”) e le schede di Ambito che delineano criticità ed indirizzi generali per gli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale, consultabili e scaricabili dal sito (<http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>).

IL DIRIGENTE

Settore “Tutela della natura e del mare”

Ing. Gilda Ruberti

Piano Strutturale Intercomunale



Mittente: antonino.miraglia@geopec.it

Oggetto:

OSSERVAZIONE N° 1 - PIANO STRUTTURALE adottato con D.C.C. n 75 del 23/12/2019

Testo Contributo:

Preso visione del Piano Strutturale adottato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 23 dicembre 2019, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico di codesto Comune presenta la seguente osservazione:

ELENCO DEGLI ELABORATI ASSOGGETTATI AD OSSERVAZIONE:

TAVOLE GRAFICHE

1) PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E TERRITORIO RURALE ESTRATTO COMUNE

DI SAN VINCENZO - scala 1:10.000 (TAVOLA 3.1)

DISCIPLINA DEL PIANO - Specificare art. 3.1

SINTESI OSSERVAZIONE riguardante

l'elaborato GRAFICO Tav. n. 3.1

Ubicazione dell'area interessata dall'osservazione

Via VIA DEL GIARDINO

CONSIDERATO CHE:

- 1) le aree in oggetto sono comprese tra via del giardino, l'area già urbanizzata denominata belvedere e Poggio Castelluccio ;
- 2) hanno le medesime caratteristiche della piccola striscia di terreno già inserita nella nuova perimetrazione nella TAV. 2.0 all'interno del 'Sistema insediativo della città nuova' e TAV. 3.1 del redigendo P.S. come aree esterne al territorio urbanizzato art. 3.1 punto 1 (vedi estratto in allegato);
- 3) il suo inserimento in ampliamento al lotto di completamento dell'area esterne al territorio urbanizzato art. 3.1 punto 1, identificata nella TAV. 3.1 favorirebbe il collegamento della viabilità esistente Via del Giardino, Via L. Badalassi e l'area identificata al punto 17 dell'art 3.1 (Poggio Castelluccio);

OSSERVA CHE:

la suddetta area venga inserita all'interno alle 'aree esterne al territorio urbanizzato art. 3.1 punto 1' della città di San Vincenzo

Studio tecnico

Antonino MIRAGLIA

geometra

N.35

San Vincenzo

Mittente: sanvincenzo5stelle@gmail.com

Oggetto:

Osservazioni a FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE di cui all'art. 94 della LRT 65 DEL 14/11/2014 tra i comuni di SAN VINCENZO (CAPOFILA) SASSETTA E SUVERETO, con avvio del PROCEDIMENTO CONGIUNTO di cui all'art. 17 ed all'art. 23 della LRT 65/2014, art. 23 della LRT 10/2010 ed art. 21 della DISCIPLINA del PIT/PPR.

Testo Contributo:

Piano Strutturale Intercomunale



Premessa In relazione all'adozione del nuovo PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE, avvenuta tramite deliberazione n. 75 del Consiglio Comunale del 23 Dicembre 2019 siamo a formulare osservazioni in merito. In premessa si osserva che tale PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE in oggetto, almeno in relazione al Comune di San Vincenzo, sta riproponendo atti e programmazioni urbanistiche già ampiamente discusse e in parte, al momento, in stallo per motivazioni che andremo, in qualche caso, a citare nelle osservazioni specifiche. Di seguito i punti del documento preliminare alla V.A.S. (DocPreVas_DEF_A.pdf), e le osservazioni da Noi poste.

“La salvaguardia del territorio, sia agricolo che antropizzato, dell'ambiente, del paesaggio e dei caratteri identitari dei luoghi;”

“Il contenimento del consumo di suolo e la diversificazione delle strategie e delle azioni di trasformazione ammissibili tra il territorio edificato e quello agricolo e rurale;”

“Il consolidamento, il mantenimento e la reintroduzione dei valori e dei connotati del paesaggio rurale ed agrario, promuovendo gli usi agricoli produttivi compatibili con la conservazione del patrimonio ambientale, naturalistico e storico e con la manutenzione dei reticoli idrografici di superficie;”

“La salvaguardia e la valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale e dei documenti materiali della cultura dell'intero territorio comunale;”

“Lo sviluppo e la diversificazione economica, promuovendo il turismo culturale e naturalistico, l'artigianato e la piccola industria qualificando la presenza del tessuto produttivo, indirizzando lo stesso verso la riqualificazione, la compatibilità ambientale, l'adeguata dotazione tecnologica per l'abbattimento dei rischi e degli inquinamenti;”

“La riqualificazione delle condizioni insediative costiere tutelando gli ambiti dunali eretrodunali e l'insieme delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;”

“La qualificazione dell'economia turistica con l'incentivo di interventi tesi alla promozione di forme di ricettività in grado di valorizzare le risorse naturali e territoriali e di garantire la dilatazione delle presenze turistiche in tutti i periodi dell'anno;”

“La valorizzazione del sistema delle aree naturali protette e dei territori aventi valore ecologico ed ambientale garantendone la conservazione e la promozione ai fini turistici, didattici e ricreativi in accordo ed in coerenza con le politiche gestionali dei Comuni e della Società dei Parchi della Val di Cornia.”

Precisiamo che tale documento comprenderà osservazioni relative solo al Comune di San Vincenzo e che talvolta il Piano Strutturale Intercomunale, potrà essere abbreviato con “PSI”. Osservazione n.1) L'art. 94 della legge Regionale Toscana del 10 Novembre 2014, n. 65 definisce i termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Ad una prima lettura del suddetto articolo non si ravvisa una motivazione valida per la costruzione del Piano Strutturale Intercomunale, almeno per San Vincenzo, tanto più che sempre l'art. 94 non riporta una obbligatorietà nella costituzione del Piano in oggetto: “...due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all'articolo 92. ...” Anche la previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'art. 102 a giustificazione di tale strumento urbanistico, è a nostro avviso, economicamente svantaggiosa oltre ad essere, la previsione del Piano stesso, distruttiva per il nostro territorio, già estremamente urbanizzato e cementificato.

Osservazione n.2) Secondo l'ISTAT, nel censimento 2011, le abitazioni presenti sul territorio Comunale di San Vincenzo, erano 6970 e gli edifici residenziali 1634, e in questo contesto le abitazioni occupate da residenti erano nel 2011, 3218. Con il nuovo PSI appena adottato, si va chiedere di consumare altri 6,5 ettari di aree non urbanizzate, realizzandoci costruzioni, ancora con indirizzo residenziale. Per esempio Poggio Castelluccio. Alla luce dei dati sopra evidenziati e visto il progressivo spopolamento della città, non troviamo una valida motivazione nel voler costruire ancora aree residenziali per oltre 6,5 ettari, considerato che almeno il doppio degli immobili a San Vincenzo sono praticamente liberi per buona parte dell'anno e in alcuni casi addirittura vuoti permanentemente.

Osservazione n.3) Il preliminare alla VAS (Valutazione di Impatto Strategica) del PSI prevede tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, inclusa la sua economia. San Vincenzo è una cittadina balneare di 33Km quadrati eccessivamente urbanizzata e tale urbanizzazione, sta lasciando veramente poco spazio all'agricoltura e tutela della stessa. Tutte le aree interessate da questo PSI, sono zone ESTERNE al perimetro

Piano Strutturale Intercomunale



urbanizzato e prevedono una drastica conversione delle aree oggetto degli interventi da zone agricole o boschive a “zone residenziali, impianti sportivi, discoteca, Media distribuzione di Vendita, parcheggi e aree di sosta per Camper”. Il documento di preliminare di VAS riporta che: “Le problematiche inerenti l’uso del suolo sono più rilevanti nelle periferie urbane e nelle campagne a ridosso di queste del Comune di San Vincenzo, in quanto luoghi sotto pressione per nuovi insediamenti abitativi e turistico ricettivi. Proprio a San Vincenzo, pur in un quadro di relativa espansione delle aree occupate da nuove costruzioni, aumenta l’incidenza delle aree a verde pubblico, mentre nelle aree agricole periurbane è riscontrabile un processo di progressivo deterioramento qualitativo interrotto nel 2016 con l’approvazione del Piano Strutturale.” La nostra opinione è che c’è incoerenza tra quello che il documento preliminare alla VAS riporta e gli obiettivi del PSI, visto che su 17 punti oggetto di intervento, almeno 11 riguardano realizzazione edilizia per circa 251.000 metri (25 ettari). Osservazione n.4) Nel Consiglio Comunale del 27 Febbraio 2020, con deliberazione n.6, l’Amministrazione di San Vincenzo rinuncia alla pluriennale collaborazione con la Società Parchi Val di Cornia dichiarando che il Comune di San Vincenzo acquisirà “...la gestione diretta da parte dell’amministrazione comunale del Parco di Rimigliano e dei manufatti in esso presenti, la gestione diretta dei beni immobili locati e presenti nel Parco con conseguente voltura dei contratti in essere a favore dell’amministrazione comunale, la revisione degli oneri economici a carico dell’amministrazione per la partecipazione all’interno della Soc. Parchi Val Di Cornia...” con la motivazione che “...durante gli anni di vigenza del suddetto contratto l’amministrazione comunale ha più volte evidenziato criticità nel modello di gestione nell’amministrazione del sistema dei Parchi sia per quanto attiene la manutenzione del verde del Parco di Rimigliano sia per la manutenzione delle strutture affidate in gestione nonostante l’elevato costo annuale di partecipazione sostenuto dall’amministrazione comunale...” Nell’ “avvio del procedimento” in merito al PSI, si legge al punto “8.1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO STRUTTURALE SAN VINCENZO - La valorizzazione del sistema delle aree naturali protette e dei territori aventi valore ecologico ed ambientale garantendone la conservazione e la promozione ai fini turistici, didattici e ricreativi in accordo ed in coerenza con le politiche gestionali dei Comuni e della Società dei Parchi della Val di Cornia” Si continua a leggere incoerenze tra le prerogative del Piano Strutturale Intercomunale e le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale di San Vincenzo. Oltretutto parte dell’obiettivo fissato sempre nel documento di “avvio procedimento”, al punto 12. Politiche e strategie di area vasta, TEMA 2 - Sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale, la definizione a lato riporta: “Coordinamento delle attività di valorizzazione dei musei finalizzate allo sviluppo di un “sistema museale” • Valorizzazione dei centri storici quale risorsa culturale di incentivazione del turismo nei borghi minori • Valorizzazione agrisoste ed agricampeggi nel rispetto del paesaggio rurale • Coordinamento delle attività di valorizzazione dei musei e delle biblioteche ai fini dell’acreazione di un “POLO CULTURALE” . • Valorizzazione dei percorsi storici e dei nuclei sparsi storici come risorsa culturale per l’incentivazione del turismo...” Molte di queste attività erano e sono svolte dalla Società Parchi Val di Cornia. Visto e detto quanto sopra, ci chiediamo come sia stato possibile almeno per il Comune di San Vincenzo, inserire nel PSI che: “la valorizzazione del sistema delle aree naturali protette e dei territori aventi valore ecologico ed ambientale deve essere in accordo ed in coerenza con le politiche gestionali dei Comuni e della Società dei Parchi della Val di Cornia”. Osservazione n.5) Il documento di avvio del procedimento riporta che gli obiettivi generali del PSI riguardanti il territorio di San Vincenzo si pongono in continuità con le scelte contenute nel PS recentemente approvato. I primi due punti che vengono riportati in calce sono: - La salvaguardia del territorio, sia agricolo che antropizzato, dell’ambiente, del paesaggio e dei caratteri identitari dei luoghi; - Il contenimento del consumo di suolo e la diversificazione delle strategie e delle azioni di trasformazione ammissibili tra il territorio edificato e quello agricolo e rurale; La Commissione europea ha stabilito per il 2050 l’obiettivo del consumo di suolo pari a zero, chiedendo che già per il 2020 ogni Stato membro orienti

Piano Strutturale Intercomunale



le proprie politiche tenendo conto delle conseguenze derivanti dagli usi del territorio. La legge Regionale 65/2014 all'art. 4 fornisce una definizione di "territorio urbanizzato" (TU) per stabilire che al suo esterno non può essere impegnato nuovo suolo per insediamenti o infrastrutture se non in casi eccezionali e in seguito a uno specifico procedimento di valutazione. Ai fini della legge, l'individuazione del territorio urbanizzato serve quindi a contenere il consumo di suolo. Si può quindi affermare che la legge Regionale 65/2014 fa corrispondere il "consumo di suolo" (il suolo "consumato") al "territorio urbanizzato". Per "consumo di suolo", quindi, si intende l'artificializzazione del suolo, ovvero la trasformazione degli usi del suolo verso funzioni di tipo urbano, corrispondente all'espansione delle superfici edificate con perdita irreversibile di suolo agricolo e di ambienti naturali e quindi di patrimonio di valore paesaggistico, ambientale e sociale. Continuare a cercare di sviluppare economia consumando suolo, andando anche ad intaccare risorse al di fuori del Territorio Urbanizzato, denota mancanza di lungimiranza nelle scelte che dovrebbero salvaguardare risorse future per il nostro territorio, un'area, quella di San Vincenzo, già pesantemente antropizzata e cementificata. Nel 2011 ISTAT conta, tra numero di abitazioni e numero di edifici, 9103 immobili totali nella nostra cittadina, ovvero 1,29/edificio per ogni residente di San Vincenzo. Il punto 13 dell'atto di avvio procedimento; Principi per la perimetrazione comunale del territorio urbanizzato strategico, è il primo punto preso in esame dal PSI, quindi quello che principalmente interessa sono "le aree oggetto di varianti approvate recentemente per le quali è in corso la progettazione da parte dei soggetti interessati nonché di quelle aree dove, in aggiunta, vigono delle convenzioni urbanistiche già sottoscritte o dei titoli abilitativi rilasciati ...", quando invece l'interesse e la considerazione di poter usare Territorio fuori da perimetro Urbanizzato dovrebbe andare oltre il mero interesse di attori privati interessati a tale variazione, ma dovrebbe essere preso, eventualmente in considerazione, esclusivamente al solo fine del pubblico interesse. Continuiamo a chiederci che attinenza può avere questo PSI adottato, con le prerogative scritte nella sua VAS e legge Regionale 65/2014, nonché PIT e PPR. Osservazione n.6) E' una evidente osservazione che almeno una parte degli interventi inclusi nel nuovo PSI, sono interventi già proposti nel Piano Operativo adottato in data 09 Aprile 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, ed è altresì evidente che si stia cercando una soluzione che possa risolvere positivamente obiettivi pregressi bloccati da vincoli legislativi e normativi, di perimetrazione urbanistica e di compatibilità paesaggistica. Osservazioni n.7 Molti degli obiettivi proposti dal nuovo Strumento di gestione SOVRACOMUNALE, come ad esempio il POLO SCOLASTICO SOVRACOMUNALE o la GESTIONE MUSEALE E CULTURALE, ma anche la questione degli IMPIANTI SPORTIVI, sembrano essere proposte al solo scopo di giustificare questo accordo tra Comuni. Stesso discorso potrebbe essere fatto per strade, agricoltura o valorizzazione rurale e economia del vicinato: che cosa impedisce ai COMUNI promotori di questo accordo intercomunale, di fare convenzioni o stringere patti economici, previsionali per sviluppare politiche gestionali lungimiranti, vincenti, sostenibili, ambientali, green come potrebbe essere la tutela del patrimonio ecologico? SERVE un Piano Strutturale INTERCOMUNALE per mettersi d'accordo? Tanto più che si osservano interventi previsti neanche minimamente vicini ai confini di ciascun Comune interessato da questo PSI. Chiediamo si inverta l'attuale predisposizione dei Comuni a studiare algoritmi che favoriscono una economia che NON riesce a prevedere soluzioni senza distribuire CEMENTO. Purtroppo, le modifiche alla Legge 65/2014, effettuate dopo l'assessore Marson, continuano a studiare strumenti tutt'altro che utili alla salvaguardia dei nostri territori. E' illuminante come alcuni capoversi dell'atto di avvio al PSI mettano nero su bianco che "la costituzione della gestione associata Pianificazione apre la strada ad un'ottica di gestione unitaria del piano e delle sue possibili varianti e adeguamenti, per arrivare poi alla redazione e gestione dei futuri Piani Operativi..." Ed è legge Regionale del 22 Novembre 2019, n.69 - Disposizioni in materia di governo del territorio e adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica, che riporta modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015, precisamente all'art. 1, dove si inserisce il nuovo PIANO OPERATIVO

Piano Strutturale Intercomunale



INTERCOMUNALE. A nostro avviso il Piano Strutturale Intercomunale servirà ancora una volta a preparare altro terreno a ulteriori politiche cementificatorie. Osservazione n.8) La documentazione prodotta sul PSI adottato dal Comune di San Vincenzo riporta una vecchia proposta, Il POLO SCOLASTICO SOVRACOMUNALE. IL 9 Marzo del 2012, alle ore 16 presso la Cittadella delle Associazioni, venne fatta la presentazione pubblica ai cittadini del progetto del nuovo villaggio scolastico di San Vincenzo. Solo per la progettazione, si sono spesi 70.000€. Il progetto è stato poi abbandonato da questa Amministrazione. Oggi viene riproposto all'interno del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, perché? Vogliamo ricordare all'Amministrazione Comunale di San Vincenzo che sono stati accessi almeno 4 mutui per l'attuale polo scolastico Sanvincenzino, per un valore pari 865.391 Euro. Osservazione n.9) Nel documento preliminare alla VAS si riportano gli obiettivi di 3 Comuni costituenti il nuovo Piano Strutturale Intercomunale. Per San Vincenzo, il punto 3. Via Aurelia Nord, Via della Valle, tratta di un lotto pianificato dal P.O. adottato per la realizzazione di una media struttura di vendita. Tale proposta è stata già modificata due volte e riproposta del Piano Operativo adottato in data 9 Aprile 2019. L'area interessata da suddetta ipotesi risulta prospiciente il cimitero di San Vincenzo. Il Regolamento Urbanistico prevede destinazioni specifiche a verde pubblico nell'area già denominata 'S.S. Icn b.28', e con quella variante si intendeva e si intende, cambiare la sopraccitata destinazione specifica in "media struttura di vendita, con attività di ristorazione e pubblici esercizi". Come da osservazioni inviate in data 8 Agosto 2018 (prima istanza e osservazione) e 7 Gennaio 2019 (seconda istanza e osservazioni), l'art.338 del Testo Unico delle leggi sanitarie (di cui al Regio Decreto del 24 Luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge del 1° agosto 2002, n. 166 in merito a disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - Collegato alla finanziaria 2002 - all'art. 28 "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali"), detta la normativa in fatto di vincolo cimiteriale. Secondo l'analisi 'VINCOLO CIMITERIALE: INEDIFICABILITÀ, DEROGHE E GIURISPRUDENZA', riportata dall' Avv. LUCIANO SALOMONI, AMMINISTRATIVISTA, la zona di rispetto cimiteriale ha funzioni di: 1) Assicurare le condizioni di igiene e di salubrità 2) Garantire la tranquillità e il decoro dei luoghi di sepoltura 3) Consentire futuri ampliamenti dei cimiteri E' vietato, quindi, costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Il vincolo infatti, riguarda quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l'uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc..) (T.a.r. Lombardia-Milano, sez. III, 26 9 2011 26.9.2011, n. 2295). TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2011, n. 2295 La fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura. Si deve pertanto ritenere che il vincolo in parola riguardi quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l'uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc.); e che esso non osti alla realizzazione di altri manufatti che tale funzione non possiedono quali, ad esempio, strade e parcheggi (ragionando a contrario dovrebbe ritenersi che neppure le strade che portano al cimitero potrebbero realizzarsi). Questa interpretazione è avvalorata dal dato letterale della disposizione che, come visto, vieta specificamente la realizzazione di nuovi edifici e non già la realizzazione di una qualsiasi opera. La legge 166/2002 permette deroghe per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un'intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie. Quindi la realizzazione di una struttura commerciale nella zona di rispetto risulta non essere a norma di legge: «la realizzazione di un edificio commerciale... può avere ricadute positive su interessi della collettività, sul piano occupazionale e più in generale sullo sviluppo economico di un'area, ma ciò non toglie che si tratti di un intervento di per sé diretto a soddisfare un interesse privato, di tipo imprenditoriale, normalmente correlato ad un fine di lucro [d'altra parte]

Piano Strutturale Intercomunale



diversamente opinando ogni intervento sul territorio capace di presentare risvolti positivi per la collettività sarebbe annoverabile tra le opere di pubblica utilità, ma allorala nozione stessa di opera di pubblica utilità perderebbe la propria identità» (T.a.r. Lombardia-Milano, III, 27.7.2012, n. 2109). Il vincolo cimiteriale è rimovibile, solamente in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico: «Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Pertanto, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all'articolo 338, settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - per i motivi anzidetti - la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione' (Cons. Stato, VI, 27.7.2015, Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3410).

Piano Strutturale Intercomunale



Comunale Consiglio Comunale 21 Dicembre 2016, tale intervento oggi proposto nel nuovo PSI, veniva denominata come “scheda dc-5”, sul SIT del Comune di San Vincenzo, tale area è denominata U3.4D-PAV, e proprio per questa denominazione d’area, l’ art. 68 del PO reputa queste aree come recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4).E’ evidente che si è fatto di tutto per far passare questa area “come all’interno del perimetro urbanizzato del Comune di San Vincenzo”, come conferma il comma 1 dell’art.68 del nuovo P.O. adottato: “1. Le aree urbane del Comune di San Vincenzo sono individuate all’interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014 in riferimento al Sistema Insediativo del primo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 81/1998), e corrispondono agli abitati del capoluogo - San Vincenzo - e di San Carlo.” fino a che non siamo arrivati oggi al nuovo PSI, In realtà questa zona non può essere un’area dedicata attività industriali e artigianali, attività commerciali al dettaglio, attività commerciali all’ingrosso e depositi, attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi e residenze turistico-alberghiere o ancora attività direzionali e di servizio e attrezzature di servizio pubbliche. Come si vede dall’immagine quest’area risulta all’esterno del Territorio Urbanizzato di San Vincenzo ed è un area agricola, che potrebbe essere usata per uso seminativo, di oltre 2,2 ettari, comprensiva inoltre di una zona piantumata ad ulivi. La Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” dichiara che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”, a tal fine, detto principio viene pertanto tradotto in una serie di dispositivi operativi concreti, definendo in modo puntuale il territorio urbanizzato, e differenziando le procedure per intervenire all’interno di questo da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane. L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, costituisce uno dei cardini concettuali della legge urbanistica regionale, in particolar modo, l’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 65/2014 dispone che il territorio urbanizzato è costituito da: I centri storici; Le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva; Le attrezzature e i servizi; I parchi urbani; Gli impianti tecnologici; I lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Quindi, il perimetro del territorio urbanizzato è stabilito ex lege, non è un progetto, in quanto rappresenta una fotografia dell’esistente, e per detti motivi, è evidente come l’area proposta nel PSI è sempre stata esterna al perimetro del territorio urbanizzato e priva di urbanizzazione. A riprova di ciò si propone una immagine del perimetro urbanizzato prima della modifica dovuta alla scheda di proposta iniziale denominata “d.5-c” In conclusione si prevede di urbanizzare un campo agricolo per realizzare una C.A.V. e una discoteca. Vogliamo sperare che la “conferenza di copianificazione” valuti in maniera negativa questa proposta di intervento nel nuovo PSI per evidenti contrasti con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT/PPR) e Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65. Osservazione n.11) Intervento nel Comune di San Vincenzo, 12. Via Biserno - servizi sportivi Prevista nel nuovo P.O. adottato (scheda PA04). Siamo parlando in pratica di un intervento di cementificazione in un’area di oltre 15 ettari di terreno al momento ad uso seminativo, con una previsione edificatoria di 1700 metri quadrati. Sono previsti ancora attività commerciali, edifici per attività direzionali, di servizio, di foresteria, per l’alloggio di atleti e addetti. Questo è quello che riportano le “norme tecniche” di attuazione del “nuovo Piano Operativo” in merito a questo intervento. In realtà sappiamo che spesso, in corso di progettazione o di opera, si trovano modi per variazioni più interessanti. E’ prevista la realizzazione di un sottopasso stradale nelle vicinanze dell’intervento, la sistemazione di via di Biserno, un area parcheggio con circa 150/180 posti. Chiediamo all’Amministrazione di rivedere questo intervento nel nuovo PSI, tra l’altro in netto contrasto con tutti i presupposti del preliminare di VAS del nuovo PSI, che riporta: “A livello dell’intero ambito territoriale della Val di Cornia la costante perdita di rilevanza occupazionale del settore industriale e le incerte prospettive future del comparto della produzione siderurgica si

Piano Strutturale Intercomunale



raffrontano ad una crescita di altri comparti produttivi, quali il turismo, l'agricoltura e l'interazione tra i due settori che possono rappresentare il motore di una diversificazione che non si è ancora dispiegata nelle sue potenzialità e che non può significare una semplice sommatoria di attività diverse: occorre scegliere, selezionando quelle iniziative e imprese che si muovono entro la cornice di una pianificazione pubblica più forte e coerente, con le vocazioni territoriali. Questi settori hanno oggi più che mai necessità di una strategia territoriale che ne potenzi l'offerta e la capacità occupazionale, accompagnati da un sistema di servizi pubblici e di infrastrutture che ne accrescano l'attrattività." Osservazione n.12) Il punto del preliminare VAS 16. Via delle Caldanelle - parcheggio ad uso pubblico - Ampliamento, facente parte del progetto Camping village Park Albatros, insiste nel riproporre una questione parte della convenzione rep. 7.818 del 24.5.2013, che prevedeva anche la realizzazione di un parcheggio ed isola ecologica – 1° lotto - di uso pubblico su proprietà privata (opera privata di interesse pubblico) ma che lo stesso non ha riportato il parere favorevole del competente ufficio regionale del genio civile e che le condizioni poste da tale ufficio non rispettavano i dettami degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nella zona e che pertanto in accordo tra la proprietà ed il Comune di San Vincenzo è stato deciso di procedere con successivo stralcio dei lavori a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e paesaggistici..." Nelle osservazione al Nuovo Piano Operativo adottato il 9 Aprile 2019, la Proprietà Figline Agriturismo S.p.A., con nome-file prot_18716_19_figline_agriturismo.pdf, riporta quanto segue: E' abbastanza chiaro dall'osservazione in parte sopra riportata, che tale parcheggio diventerebbe ad uso esclusivo del Camping Village Park Albatros. Altro particolare utile a capire la situazione che si è delineata intorno a questo intervento oggi proposto nel nuovo Piano Strutturale Intercomunale, è la convenzione avviata nel 2013, che sembra aver legittimato la Proprietà Park Albatros di poter usare l'area, destinata ad uso seminativo (agricolo), come parcheggio provvisorio anche senza regolare autorizzazione, riportando nell'area in questione inerti e simbologia atta proprio a denotare il palese uso dell'area come parcheggio asservito alle strutture ricettive sopra citate. Si profilerebbe quindi anche una sorta di abuso di uso dell'area, che è di proprietà del Camping Village Park Albatros ma con destinazione di uso diversa da parcheggio per auto o mezzi. Le immagini sotto riportate mettono in evidenza l'uso improprio dell'area e i panettoni con catena plastificata di delimitazione dell'area, denunciano una attività conclamata a parcheggio più che ad uso pubblico, ad accesso controllato allo stesso. Detto quanto sopra, parlare di parcheggio ad uso pubblico - Ampliamento, facente parte del progetto Camping village Park Albatros, sembra NON corretto e quindi la previsione è incoerente per questo punto del nuovo PSI. Immagini area limitrofa a Camping Village Park Albatros e scattate il 10 Settembre 2018 Osservazione n.13) Intervento 1. Via del Giardino residenziale – housing sociale. Secondo quanto dichiarato dal Comune di San Vincenzo si tratta di lotto di completamento in testata di via del Giardino. In realtà stiamo parlando di un terreno che nel nuovo Piano Operativo adottato in data 9 Aprile 2019, si individua come "collina agraria (R2)". Il Piano Operativo Comunale quindi riporta: "Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela delle principali visuali panoramiche percepite dalla strada di San Bartolo e dalla via del Castelluccio, nonché dalla via Badalassi, indicate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000. Nelle eventuali nuove piantumazioni così come nella eventuale modifica del profilo dei terreni agricoli si dovranno dunque evitare l'alterazione o l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico. Ciò si applica anche all'installazione di infrastrutture tecnologiche quali impianti per le telecomunicazioni e per la produzione e/o distribuzione di energia; tali installazioni dovranno in ogni caso perseguire il minimo impatto ambientale e paesaggistico. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici strumentali agricoli dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A. già approvato alla data di adozione del secondo Piano Strutturale (06/12/2013). Nelle aree periurbane di San Carlo (R2.1) e nelle aree periurbane nord del capoluogo (R2.2) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione

Piano Strutturale Intercomunale



straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.”Come siamo arrivati a definire questa area “lotto di completamento”? Osservazioni n.14)In relazione al Consiglio dei Ministri, riunione del 31 gennaio 2020, vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e le raccomandazioni alla Comunità Internazionale della Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di applicare misure adeguate, considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia, vista l'emergenza sanitaria in atto, e ritenendo altresì possibile il verificarsi di variazioni sullo scenario economico nazionale e mondiale, si richiede di posticipare l'intero iter di discussione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, ad almeno Luglio 2020 al fine di una migliore e più partecipata discussione pubblica sui punti.

Associazione San Vincenzo in movimento

N.36

Sassetta

Mittente: pisonicaterina@gmail.com

Oggetto:

costruzione nuova abitazione

Testo Contributo:

si chiede la possibilità di costruire una nuova civile abitazione. L'appezzamento di terreno è coltivato ad ulivi ad uso familiare e l'abitazione consentirebbe di essere sul posto per i lavori del terreno durante tutto l'anno oltre che per i periodi di vacanza

N.37

Sassetta

Mittente: info@beninisas.it

Oggetto:

area edificabile

Testo Contributo:

Il mio contributo riguarda la trasformazione dell'attuale lotto edificabile in terreno agricolo, le motivazioni sono relative alla crisi del settore ma anche alla difficoltà di eseguire nuove costruzioni in questo sito, sia come dislivello dal centro che come accessibilità stradale.

N.38

San Vincenzo

Mittente: rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it

Oggetto:

Contributo per formazione Piano Strutturale Intercomunale di cui all'art. 94 della lrt 65 del 10.11.2014. Avvio del procedimento congiunto di cui all'art 17 della LRT 65/2014, art. 23 della LRT 10/2010 ed art. 21 della disciplina del PIT. Richiesta Contributi

Testo Contributo:

Piano Strutturale Intercomunale



Con riferimento alla documentazione resa disponibile, relativa all'avvio del procedimento in oggetto, si evidenzia la necessità che venga inserito, fra i vincoli subordinati, anche il dpr 753/80 'Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi'.

In particolare il Titolo III del suddetto DPR costituisce normativa vincolante per la pianificazione urbanistica e per le attività in prossimità delle sedi ferroviarie.

Restando a disposizione per ogni chiarimento/approfondimento si porgono

Cordiali Saluti

RFI

Ferrovie dello Stato

Efisio Murgia

N.39

Suvereto

Mittente: Regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:

Associazione Comuni di SAN VINCENZO, SASSETTA e SUVERETO (LI) L.R. 65/2014, art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO DEL PROCEDIMENTO Contributo tecnico in fase di avvio Con

Testo Contributo:

Con nota del 07/01/2020 prot. R.T. n. 0004386 del 08/01/2020 il Comune di SAN VINCENZO (LI), in qualità di Comune capofila, ha trasmesso la Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019 di Avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) in oggetto, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico Il presente contributo tecnico regionale è formulato anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa. Dall'analisi del materiale inviato, in riferimento ai contenuti della documentazione relativa all'Avvio del procedimento del P.S.I. - di cui all'art.17 co.3 della L.R. 65/2014, si evidenzia che non sono state individuate ed elencate le eventuali ipotesi di trasformazione al di fuori del territorio urbanizzato che comportano impegno di suolo non edificato per le quali occorre attivare il procedimento di cui all'art.25 della L.R. 65/2014, ivi comprese le eventuali grandi e medie strutture di vendita di cui agli artt. 26 e 27 della legge medesima. Si evidenzia che, prima di procedere alla richiesta di convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, occorre integrare l'atto di avvio del procedimento con l'elenco delle previsioni comunali e/o sovracomunali, anche ai fini della valutazione ambientale strategica, e in allegato alla richiesta di convocazione della conferenza di copianificazione dovranno essere allegate le schede relative alle proposte di intervento recanti i dati tecnici necessari al fine di poter effettuare le valutazioni di cui all'art. 25 comma 5. Territorio Urbanizzato Dopo l'analisi della bozza del T.U. dei tre Comuni interessati, si ritiene opportuno mettere in evidenza che nel Comune di San Vincenzo sono stati inclusi nel perimetro notevoli porzioni di territori apparentemente agricoli. Appreso che la modalità scelta di individuazione del T.U. è in base all'art. 4 della L.R. 65/14, si ricorda che i riferimenti normativi e metodologici da assumere per l'individuazione del T.U., sono i seguenti: L.R.65/2014 (art. 4 commi 3, 4 e 5); D.P.G.R. 05.07.2017 n. 32/R e Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella L.R. 65/2014 e la disciplina del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico (di cui alla D.G.R.T. n. 682 del 26.6.2017); Abaco della III Invariante del P.I.T./P.P.R. "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali", contenente disposizioni dell'articolo 12

Piano Strutturale Intercomunale



della disciplina di Piano del P.I.T./P.P.R., che richiamano le “Indicazioni metodologiche per l’applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala comunale”; Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea, parte integrante del P.I.T./P.P.R.. Ai fini dell’individuazione delle eventuali previsioni oggetto della conferenza di copianificazione e successivamente nella fase del procedimento di adozione del Piano Strutturale, l’individuazione del perimetro del T.U. dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto citato sopra, anche se, oltre a disporre di indicazioni chiare per perimetrare il territorio urbanizzato, passaggio necessario per poter concentrare l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sulla riqualificazione delle aree interne, è necessario anche capire come vadano trattati progettualmente i margini esistenti in relazione ai diversi tipi di tessuto individuato. Infatti, in relazione ai vari tessuti individuati, i confini spesso casualmente definiti dal disegno dei lotti edificabili necessitano di essere ridefiniti, attraverso specifiche attenzioni progettuali, per acquisire una maggior qualità anche dal punto di vista paesaggistico. Il P.I.T. oltre alla carta del territorio urbanizzato, fornisce un contributo operativo alla perimetrazione del territorio urbanizzato attraverso l’Abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee con gli obiettivi di qualità riferiti ad ogni tipo di tessuto e le Linee guida per la riqualificazione paesaggistica del margine dei tessuti urbani della città contemporanea allegate al Piano. Il passaggio dal carattere convenzionale delle perimetrazioni del P.I.T. ad un adattamento alla fisicità del territorio tramite specificazioni di dettaglio, è compito del livello comunale di pianificazione e deve essere risolto facendo riferimento alla Carta del territorio urbanizzato in scala 1/50.000 presente in ogni Ambito di paesaggio nell’elaborazione degli strumenti di piano, in particolare del Piano Strutturale, per poter definire le perimetrazioni alla scala adeguata alle georeferenziazioni del Piano stesso, seguendo il percorso seguente: a) il Comune individua, nell’elaborazione del quadro conoscitivo degli strumenti di piano, quali morfotipi della urbanizzazione contemporanea, tra quelli classificati e trattati a livello regionale, sono presenti nel territorio comunale. Per questa individuazione il comune utilizza e verifica le indicazioni contenute nella Carta del territorio urbanizzato, nella quale sono indicati, per ogni comune presente nell’ambito di paesaggio, con una sigla i morfotipi urbani presenti; b) il Comune precisa di ogni morfotipo localizzazione puntuale, morfologia specifica, criticità, e obiettivi di qualità, specificando, in rapporto alle urbanizzazioni locali, criticità e obiettivi contenuti nell’abaco regionale; individua altresì le perimetrazioni che fanno chiaramente parte dei morfotipi extraurbani (campagna abitata e campagna urbanizzata, piccoli agglomerati extraurbani), ma che, per l’approssimazione statistica del modello, risultano fra le perimetrazioni urbane; c) attraverso questa definizione dei morfotipi e dei loro confini urbani è possibile giungere alla perimetrazione puntuale del territorio urbanizzato utilizzabile alla scala degli strumenti urbanistici. Nell’area della perimetrazione il Comune “propone”, a partire dalle criticità rilevate per i morfotipi urbani, una riqualificazione dei margini urbani (aperti, chiusi, porosi, ecc) in relazione alla riqualificazione degli spazi aperti periurbani, appoggiandosi alle Linee guida sui margini urbani comprese fra gli allegati del Piano paesaggistico. La ridefinizione dei margini anche in chiave progettuale, consente tra l’altro di proporre in modo motivato puntualizzazioni e modifiche alla perimetrazione stessa che superino l’approssimazione modellistica della scala 1/50.000 delle schede del Piano paesaggistico, ovviamente nell’ambito degli obiettivi di qualità definiti per ogni morfotipo di margine dal piano paesaggistico. Si raccomanda quindi, in fase di adozione del Piano Strutturale, di predisporre uno specifico elaborato - relazionale e cartografico - che spieghi la formazione del perimetro individuato, individuando le parti del territorio riconducibili al comma 3 e al comma 4 dell’art. 4 della Lr 65/2014 e le aree per le quali siano stati rilasciati permessi a costruire oppure siano state sottoscritte convenzioni successive all’approvazione di piani attuativi. In virtù di quanto sopra riportato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 92 co. 3 della L.R. 65/2014, il territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale, in quanto facente parte dello statuto del territorio dello strumento di pianificazione comunale, costituirà quadro di riferimento ed orientamento con valore prescrittivo per i successivi Piani Operativi comunali. Si ricorda che con

Piano Strutturale Intercomunale



l'adozione del Piano Strutturale in oggetto, che sarà redatto con i contenuti della L.R. 65/2014 e conformemente al P.I.T.-P.P.R. vigente, il territorio urbanizzato redatto ai sensi dell'art. 4, prevarrà sul perimetro del territorio urbanizzato riportato negli elaborati cartografici dei Piani Operativi in itinere, come quelli di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto. Conseguentemente non potranno trovare attuazione le eventuali nuove previsioni edificatorie residenziali previste dal Piano Operativo o nei R.U. e loro varianti, poste all'esterno del T.U. di cui all'art. 4 del nuovo Piano Strutturale.

Rigenerazione Urbana Per quanto concerne il tema della rigenerazione urbana, si richiama il comma 4 dell'art. 4, "L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani", che dovrà essere applicato contestualmente alla disciplina del Capo III della legge regionale, che promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo e detta disposizioni relative alla rigenerazione delle aree urbane degradate, quindi in relazione ad edifici ed aree connotati da presenza di degrado urbanistico o socioeconomico, che siano inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera f) della L.R. 65/2014 il Piano Strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b), ove presenti, e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni di rigenerazione urbana. La legge individua inoltre la fattispecie degli interventi di rigenerazione che concorrono a riqualificare il contesto urbano come un insieme sistematico di opere consistenti in: a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente; b) riqualificazione delle aree degradate; c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi; e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

Edilizia Residenziale Sociale Per quanto attiene agli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, si precisa che al fine di raggiungere un'equilibrata composizione sociale, il Piano Strutturale dovrà stimare il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale pubblica e definire gli standard relativi all'edilizia sociale di proprietà pubblica, che costituisce standard aggiuntivo a quelli del DM 1444/68. Ai sensi dell'art. 63 c. 3 della L.R. 65/2014, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al D.M. 1444/68, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 765/1967, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo diverse modalità da stabilire nel P.O. sulla base di diversi criteri. Si fa presente che il dimensionamento dell'edilizia residenziale sociale di cui all'art. 63 della L.R. 65/2014 è compreso nel dimensionamento della funzione residenziale e si suggerisce di indicarlo in maniera distinta.

Conferenza di copianificazione Si ricorda che devono essere soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione che comportano "impegno di suolo non edificato" all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014, sia quelle introdotte per la prima volta dai nuovi strumenti urbanistici comunali, che quelle già previste nei precedenti strumenti ma che sono restatesi non attuate e che i nuovi strumenti intendono riproporre. Si evidenzia che le previsioni di trasformazione oggetto di analisi della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25, che sono riferite esclusivamente al P.S. non avranno valore conformativo e prescrittivo e dovranno essere rappresentate cartograficamente attraverso l'individuazione di un ambito dai contorni non delineati, mentre le previsioni di trasformazione riguardanti il P.O. sono state individuate cartograficamente in modo preciso e la loro localizzazione è conformativa. Si ricorda inoltre che la Regione Toscana ha introdotto ed affinato la procedura telematica relativa alle conferenze di copianificazione di cui agli artt. 25, 26 e 27 della L.R. 65/2014 e vi invitiamo a consultare la relativa pagina sul sito regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/monitoraggio-della-pianificazione-1> In sintesi, la procedura è la seguente: il Comune richiedente la conferenza di copianificazione procede all'inserimento dei dati

Piano Strutturale Intercomunale



relativi agli interventi proposti, utilizzando l'applicazione web predisposta dalla Direzione Urbanistica e Politiche abitative attraverso la quale si potranno gestire le modifiche ai dati e ai poligoni che identificano gli interventi durante le fasi della conferenza. Il link della suddetta applicazione web è: https://servizi.toscana.it/RT/Urbanistica/Copianif/cop_utente2.html I dati relativi alla prima fase, fanno parte della proposta da portare in conferenza, compresi i dati georeferenziati degli interventi (shapefile); i dati relativi alla seconda fase, depurati degli eventuali interventi valutati non positivamente, vengono aggiornati a fine conferenza, attraverso la sopraccitata applicazione web e poi allegati al verbale conclusivo. Gli shapefile degli interventi per i quali è stato concordato di apportare delle modifiche vengono invece inviati dal Comune a conferenza conclusa, utilizzando sempre l'apposita applicazione web. Essendo un PSI va compilata una scheda per ciascun comune. Il totale del PSI sarà poi sommato in modo automatico in un'ulteriore scheda riassuntiva. I dati vanno caricati cumulativamente, raggruppati per funzione. Dimensionamento del P.S. e Medie - Grandi Strutture di Vendita (G.S.V.) La L.R. 65/2014 e il D.P.G.R. 32R/2017 hanno apportato delle modifiche sulle modalità di dimensionamento del P.S. rispetto alla precedente L.R. 01/05. Come evidenziato nell'art. 5 del regolamento attuativo, la definizione delle dimensioni massime sostenibili del P.S. è riferita alle U.T.O.E. esclusivamente per le parti ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014, le dimensioni massime sostenibili del P.S. sono costituite dai nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni, intesi come nuova edificazione e come interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 125 della L.R. 65/2014. Si riporta qui quanto definito nell'art. 6 del suddetto regolamento: “ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili è compiuta, con riferimento all'articolo 99 c. 1 della L.R. 65/2014, per le seguenti categorie funzionali: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all'ingrosso e depositi..” Si ricorda che la categoria funzionale commercio al dettaglio del dimensionamento del nuovo P.S., dovrà essere opportunamente articolata nelle sottocategorie: commercio di vicinato/ medie strutture di vendita/ grandi strutture di vendita. La L.R. 65/2014 precisa inoltre che sia le previsioni di grandi strutture di vendita o l'aggregazione di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, poste sia all'esterno che all'interno del perimetro del T.U., sia le previsioni di medie strutture di vendita poste all'esterno del perimetro del T.U., sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014 e tale conferenza verifica le previsioni sulla base di quanto previsto dall'art. 25 c. 5 e dall'art. 26 c. 2 ed art. 27. Si fa presente che è entrato in vigore il 13/12/2018 il Nuovo Codice del Commercio approvato con Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 pubblicata nel BURT n. 53 del 28/11/2018. Nuclei rurali, centri e nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza, ambiti periurbani Lo Statuto di Piano strutturale dovrà individuare la perimetrazione dei nuclei rurali, dei centri e nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza, gli ambiti periurbani. L'individuazione dei nuclei rurali di cui all'articolo 65 della L.R. 65/2014 è effettuata dagli strumenti della pianificazione territoriale sulla base del riconoscimento nel territorio rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale; gli ampliamenti dei nuclei rurali assicurano equilibrate relazioni dimensionali con l'insediamento esistente e sono finalizzati a:

a) fornire alla popolazione residente un'adeguata dotazione di servizi ed infrastrutture; a) favorire l'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza comunale. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, di cui all'articolo 66 della L.R. 65/2014, sono definiti attraverso l'individuazione cartografica delle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici. Gli ambiti periurbani di cui all'articolo 67 della L.R. 65/2014 sono definiti

Piano Strutturale Intercomunale



dagli strumenti della pianificazione territoriale attraverso l'individuazione cartografica delle aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale. All'esterno della perimetrazione il comune individua le tipologie di morfotipi regionali extraurbani e specialistici (oltre a campagna abitata e urbanizzata, tessuti produttivi, commerciali direzionali, insule specializzate, piattaforme turistico-ricreative) per definirne il trattamento negli strumenti urbanistici in relazione agli obiettivi di qualità del Piano paesaggistico. L'individuazione dei perimetri è definita nella relazione tecnica del Responsabile del procedimento di cui all'articolo 18, comma 2 della legge, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all'eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all'articolo 4, comma 4 della L.R. 65/2014. Territorio rurale La L.R. 65/2014 suddivide il territorio comunale in due parti, cioè in quello urbanizzato e in quello rurale. Il territorio rurale, ovvero le aree del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato individuato dal P.S. con le modalità dell'art. 4, devono quindi fare riferimento esclusivo a quelle del Capo III, artt. 64-84, della L.R. 65/2014 e del suo regolamento d'attuazione, il n. 63/R del 25/08/2016. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Con la Delibera C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l'Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n. 72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n. 37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica per la conformazione di cui agli articoli 20 e 21 del P.I.T., si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBAC e Regione Toscana, sottoscritto il 17 maggio 2018, approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANAMiBA+CT+2018-signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876>

DIREZIONE

URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

Il responsabile

Arch. Alessandro Marioni

N.40

San Vincenzo

Mittente: sergiocec@gmail.com

Oggetto:

Definizione degli obiettivi del nuovo Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.). Proroga dei termini al 30 giugno 2020 per le osservazioni

Testo Contributo:

Nell'interesse dei cittadini residenti nel quartiere Acquaviva (San Vincenzo), nell'interesse di tutti i cittadini di San Vincenzo e dei turisti, nell'interesse pubblico generale, per la tutela della salute e della sicurezza, il sottoscritto, Sergio Cecchini, nato a Castagneto Carducci il 26 febbraio 1942, residente a San Vincenzo in via della Principessa numero 101, in qualità di firmatario della petizione

Piano Strutturale Intercomunale



popolare del 25.07.2011, in qualità di presentatore della petizione popolare del 30.10.2016, aventi entrambe per oggetto la richiesta di realizzazione di un sottopasso pedonale della strada Aurelia Nord (zona Acquaviva-ex.conservificio), in occasione dell'elaborazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, torna a ripresentare la seguente osservazione: Premesso che 1. compiti primari di una Amministrazione sono quelli di tutelare l'interesse pubblico, la salute e la sicurezza dei propri amministrati; 2. i cittadini di San Vincenzo hanno manifestato con due petizioni popolari la necessità di realizzare a San Vincenzo un sottopasso pedonale per l'attraversamento della via Aurelia Nord e un sottopasso ferroviario in zona ex-conservificio per raggiungere a piedi in sicurezza il mare ed anche il centro urbano; Considerato che a. la petizione presentata il 25.07.2011 è stata valutata, dopo sei anni, nel C.C. n.74_31.07.2017 e respinta; b. con la nota prot.17687 del 08.07.2016 il Sindaco risponde allo scrivente in questi termini:"... Il sottoscritto e l'Amministrazione Comunale, condividono l'utilità e l'opportunità di un attraversamento funzionale e sicuro della via Aurelia, ciò anche in relazione alla previsione- della realizzazione di un sottopasso della linea ferroviaria nel comparto-dell'"Ex Conservificio' e delle previsioni edificatorie di carattere commerciale in esso contenute, ma risulta problematico, ad oggi, andare a modificare le previsioni del citato comparto.... Sarà comunque un impegno mio, e di tutta l'Amministrazione, valutare, nella fase di progettazione del nuovo Piano Operativo, tutte le opportunità che potremmo attuare per rendere possibile la realizzazione del sottopasso richiesto..."; c. in verità, la petizione del 30.10.2016, che richiedeva la realizzazione del sottopasso stradale dell'Aurelia, è stata esaminata nel consiglio comunale n.74 del 31.07.2017 e respinta dalla maggioranza; d. nel verbale del consiglio comunale n.74 del 31.07.2017 l'assessore all'urbanistica, in carica allora ed oggi, dichiara che "...Al momento del piano operativo, sappiamo... ci sono le firme, queste non ce le dimentichiamo e affronteremo realmente questo problema che ha quella zona particolare di San Vincenzo. ..."; e. in verità, con l'adozione del Piano Operativo (DCC n.33_09.04.2019) è stato inserito il sottopasso pedonale della ferrovia ma non quello della strada Aurelia nord; f. in verità, nella stessa DCC_33_09.04.2019 al Punto 5 all'ordine del giorno c'era: APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019, ma purtroppo non si è provveduto ad inserire anche il sottopasso pedonale stradale, con apporto economico minimo dell'A.C., a completamento del supporto economico privato degli edificatori della zona e con l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; g. in caso di realizzazione del sottopasso pedonale ferroviario e non del sottopasso pedonale della strada Aurelia, si realizza una discriminazione effettiva di trattamento tra gli abitanti della zona compresa tra l'Aurelia e la ferrovia ed i cittadini residenti sul lato monte della strada Aurelia, i quali, per un accesso diretto al mare, saranno sottoposti a rischi per la salute e la sicurezza notevoli, visto il traffico automobilistico estivo di quella strada, in aggiunta a quello pesante dei camion a quattro-cinque assi di portata => 40-44 tonnellate; h. se non sarà realizzato il sottopasso stradale dell'Aurelia, magari a seguito di qualche incidente stradale, si provvederà alla realizzazione, tra qualche anno, come è già accaduto per il sottopasso della via della Principessa, con il contributo forzoso di tutti gli abitanti del quartiere Acquaviva. PRESO ATTO CHE - l'A.C., nella persona del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica, attualmente entrambi in carica, hanno più volte affermata la volontà di rispettare la richiesta espressa dai cittadini di San Vincenzo con due petizioni; - per garantire il rispetto di uguaglianza dei diritti tra tutti i cittadini di San Vincenzo, è stata riconosciuta "utile", "opportuna" e "funzionale" la realizzazione dell'opera richiesta. PQM Tutto quanto sopra esposto, si chiede all'Amministrazione di San Vincenzo che:

- nella redazione del Piano Strutturale Intercomunale - Sistema della mobilità della Val di Cornia, in funzione del P.O. del Comune di San Vincenzo, sia prevista la realizzazione del sottopasso pedonale ferroviario e del sottopasso pedonale della strada Aurelia, all'altezza del comparto dell'ex-conservificio;
- nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 del Comune di San Vincenzo venga inserita anche la realizzazione del sottopasso pedonale della via Aurelia Nord.

Piano Strutturale Intercomunale



Con osservanza.

Sig. Sergio Cecchini

N.41

San Vincenzo

Mittente: airone@vodafone.it

Oggetto:

contributo formazione Piano Strutturale Intecomunalee

Testo Contributo:

Io sottoscritto Panichi Simone, in qualità di proprietario dei terreni posti in via del Giardino (località Castelluccio) ed individuati al Catasto Terreni al foglio 3 ,particelle 1354 e 1356 chiede che gli stessi sia inseriti all' interno della perimetrazione 'Territorio Urbanizzato art 4 LRT 65/2014' per costruzione civile abitazione in considerazione del fatto che nella stessa zona insistono già vari fabbricati.

Con l'occasione distinti saluti

Panichi Simone

N.43

San Vincenzo

Mittente: alepallottola@icloud.com

Oggetto:

contributo formazione Piano Strutturale Intecomunalee

Testo Contributo:

IN RIFERIMENTO AL TERRENO IN OGGETTO IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 3 , PART. 284 , QUALITA' SEMINATIVO, SI RICHIEDE CHE LO STESSO SIA INSERITO ALL' INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO , MEDIANTE AMPLIAMNETO DI DETTO ZONA , CON L' OBIETTIVO DI REALIZZARE STRUTTURA TURISTICO / RICETTIVA ALLO SCOPO DI DIVERSIFICARE, PROMUOVERE ED AUMENTARE L' OFFRETA TURISTICA SUL NOSTRO TERRITORIO.
CON L' OCCASIONE DISTINTI SALUTI

N.43

San Vincenzo

Mittente: marco.sparapani@geopec.it

Oggetto:

Piano Strutturale Intercomunale delibera c.c. 75 del 23/12/2019

Testo Contributo:

il sottoscritto geom. marco, con studio in san vincenzo via del castelluccio n 8 in qualità di tecnico incaricato da vari proprietari per la verifica del perimetro

Piano Strutturale Intercomunale



del territorio urbanizzato, così come definito dalla tavola 3.1 allegata alla delibera di consiglio comunale n. 75 del 23/12/2019,
con la presente formulo i seguenti contributi.

1) Area borgo san giovanni in via dell'ulivo angolo via del prato.

si tratta di un'area edificabile posta in via dell'ulivo sulla quale è vigente un piano di lottizzazione.

Il perimetro riportato non corrisponde all'area interessata dal piano di lottizzazione.

Si allega alla presente richiesta (all. 1) l'estratto della tavola con riportata in rosso l'area da inserire all'interno del perimetro urbanizzato.

2) Area pellegrini s.r.l. nella frazione di san carlo.

il perimetro riportato nella tav. 3.1 non rispecchia il terreno di proprietà della società in oggetto precisamente a confine con la strada comunale di via ernesto solvay manca una striscia di terreno occorrente per la realizzazione della strada di accesso al terreno in oggetto di intervento di nuova edificazione. tale criticità è stata evidenziata anche nella fase di osservazione al nuovo piano operativo in corso di approvazione.

si allega alla presente richiesta (all. 2) l'estratto della tavola con riportata in rosso l'area da inserire all'interno del perimetro urbanizzato.

3) Area in strada san bartolo di proprietà Mastrapasqua pia.

si tratta di un'area a margine di via san bartolo in continuazione del territorio urbanizzato già individuato nella tavola 3.1. si tratta di un appezzamento di terreno dove insistono già diversi edifici ed ha le stesse caratteristiche urbanistiche dei terreni adiacenti ricompresi nel territorio urbanizzato. tra l'altro il terreno in oggetto era già inserito nel sistema insediativo del piano strutturale del 1998 nonché in quello vigente.

si allega alla presente richiesta (all.3) l'estratto della tavola con riportata in rosso l'area da inserire all'interno del perimetro urbanizzato.

4) lotto edificato in via del prato n 9 di proprietà bussotti rossano.

Si tratta di un'area a margine di via del prato in continuazione del territorio urbanizzato già individuato nella tavola 3.1 si tratta di alcuni lotti di terreno derivati da un intervento edilizio recente dove insistono già diversi edifici ed ha le stesse caratteristiche urbanistiche dei lotti adiacenti ricompresi nel territorio urbanizzato.

Si allega alla presente richiesta (all.4) l'estratto della tavola con riportata in rosso l'area da inserire all'interno del perimetro urbanizzato.

Con l'occasione per porgere distinti saluti.

N.44

Suvereto

Mittente: diego.petrai@archiwordlpec.it

Oggetto:

contributo al piano strutturale intercomunale

Testo Contributo:

la sottoscritta LUCIA LIDIA MARIA quale comproprietario di un terreno è catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Suvereto, di 16.800 mq uso uliveto e sotto la categoria E3 del Regolamento Urbanistico Vigente.

Piano Strutturale Intercomunale



Il terreno risulta ubicato ai margini del centro storico e nelle vicinanze del cimitero di Suvereto ; il suo andamento segue la conformità della collina che diparte dal Cimite ro fino fino alla via della Bella Ragazza.

Premesso che è stata presa visione dell'avvio del procedimento del piano strutturale d'area, con la seguente proposta e contributo si chiede la richiesta di modifica del terreno agricolo in parcheggio pubblico e privato (solo le abitazioni esistenti ricadenti nel centro storico e prive di posto auto).

Ad oggi purtroppo il terreno risulta inutilizzato ed in un'ottica più ampia, la realizzazione del parcheggio prevede la riqualificazione di una zona che, ad oggi, si mostra come scenario di degrado alle porte d'ingresso del paese e di parcheggi selvaggi lungo la via della Bella Ragazza .

La proposta di progetto prevede di aumentare l'offerta di sosta con la realizzazione di un parcheggio a raso , nell'immediata vicinanza del centro storico .

Il progetto non avrà impatto urbanistico, ma solo creare un miglioramento delle condizioni esistenti. Particolare attenzione potrà essere dedicata al superamento dei dislivelli con muri di contenimento che saranno in pietra. Anche per quanto riguarda i nuovi corpi illuminanti, necessari per l'illuminazione del nuovo parcheggio, si prevede l'impiego di apparecchi di geometria simile a quelli già presenti lungo gli assi stradali.

A livello vegetazionale , !'interven ti previsti saranno conservativi e di recupero; l'intera area, fatta eccezione della parte adibita al traffico veicolare e della sosta, presenterà una sistemazione a verde , con previsione di aiuole per la piantumazione di cespugli e alberature specifiche per le aree di sosta, con la funzione di assorbire i fumi di scarico e al contempo fornire ombra. La scelta delle alberature per il verde pubblico dovrà in primo luogo rispondere ai criteri agronomici di idoneità ambientale.

I parcheggi saranno del tipo a raso sulla superficie e scoperti, con sistemazione delle pavimentazioni esterne, seguendo comunque le norme sulla permeabilità dei suoli.

In conclusione è possibile affermare che tale intervento, oltre a migliorare la fruibilità dell'intera area, riqualifica architettonicamente la zona o Jgetto d'intevento.

N.45

Suvereto

Mittente: ant.tamburini@gmail.com

Oggetto: contributo al piano strutturale intercomunale

Testo Contributo:

Il sottoscritto Antonio Tamburini, residente in suvereto,CONTRIBUTOZone omogenee ai semi del DM .1444/1968LimiteAmbiti residenziali. del territorio aperto ed o specializzazione funzionaleCONTRIBUTODefinizione all'interno della area agricola E3, nella quale ' l'interesse paesaggistico- ambientale assume specificità per rilevanza dei valori' , una specifica SUB- AREA che evidenzi il percorso della linea di scolo esistente. formata dalla naturale intersezione delle diverse pendenze del terreno, fino al vasca lavatoio, posta lungo la strada o valle.In questa specifica SUB- AREA e nelle altre areeagricoleE3,vi siano incoraggiate e permesse attività amatoriale da parte dei singoli proprietari con lo possibile realizzazione di piccole costruzioni per ricoveri mezzi e animali domestici con la possibilità di creare dei servizi igi enici o uso esclusivo del proprietario del fondo agricolo ed anche percorsi ciclo pedonabili che permettano l'oggettivazione delle sistemazioni storiche e la socializzazione tra i diversi proprietari finanche a costituire un immaginario collegamento tra il cimitero e la vasca -lavatoi a valle .E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico - ambientale assume specialità per rilevanza dei valoriLe sottozone E3 comprendono le aree do conservare per l loro particolari caratteri di pregio ambienle (orografia. manufatti,

Piano Strutturale Intercomunale



olberalure) e quelle do tutelare in quanto d'interesse archeologico .Sono vietali:- l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni;• le trasformazioni colturali che olterino lo percezione consolidata del paesaggio agrario;• l'espianto di ulivi quando non connesso o problematiche fitosanitarie o in presenza di alberature prive di valore testimoniale. ambientale paesaggistico;• lo realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni (se non diversamente specificato da particolari norme di piani attuativi vigenti).Le nuove costruzioni rurali sono ammesse solo nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edificate e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica . A tale scopo i relativi progetti devono essere corredati da dettagliate descrizioni dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre riferimenti grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipomorfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti.I nuovi edifici non possono avere più di due piani fuori terra con le seguenti misure in altezza:• abitazioni rurali altezza massimo mt. 6.50;• annessi agricoli altezza massimo mt. 5.00.È obbligatorio esplicitare tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori ambientali e paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento, con specifica verifica se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee.Ai suddetti fini, i progetti contengono:• analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;• analisi degli effetti delle trasformazioni. Sono vietati:• modelli insediativi estranei e non congrui;• frammentazione della tessitura rurale:- incremento dell'artificialità;• perdita di equipaggiamenti vegetali;• danneggiamento delle permanenze storiche e dei caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

N.46

Sassetta

Mittente: angelahorst@hotmail.com

Oggetto: Via di Brancorsi 2

Testo Contributo:

Manca la via Via di Brancorsi!

Manca la via Via di Polvereia!

Non siamo inclusi nel sistema e quindi NON riceviamo alcun servizio di posta o corriere.

Il servizio di emergenza non può trovarci e quindi non può salvarci in caso di emergenza!!
